

**DOCUMENTO INFORMATIVO
RELATIVO AD UNA OPERAZIONE DI MAGGIORE RILEVANZA
CON PARTI CORRELATE**

redatto ai sensi dell'articolo 5 ed in conformità allo schema di cui all'Allegato 4 del Regolamento approvato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato e integrato.

**RINNOVO DEGLI ACCORDI DI BANCASSURANCE TRA BPER BANCA S.P.A., UNIPOL
ASSICURAZIONI S.P.A., ARCA VITA S.P.A. E RELATIVE CONTROLLATE**

Documento informativo messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale di BPER Banca in Modena, Via San Carlo 8/20 e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato (www.emarketstorage.it), nonché sul sito *internet* di BPER Banca S.p.A. (<https://istituzionale.bper.it/>).

Data di pubblicazione: 7 ottobre 2026

INDICE

DEFINIZIONI	3
PREMESSA	8
1. AVVERTENZE.....	9
1.1. Rischi connessi ai potenziali conflitti di interesse derivanti dall'Operazione	9
2. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OPERAZIONE	9
2.1. Caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell'Operazione	9
2.2. Parti correlate con le quali l'Operazione è posta in essere, natura della correlazione e portata degli interessi di tali parti nell'Operazione.....	21
2.3. Motivazioni economiche e di convenienza dell'Operazione per la Banca.....	21
2.4. Modalità di determinazione del prezzo e valutazioni circa la sua congruità rispetto ai valori di mercato di operazioni similari	22
2.5. Illustrazione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'Operazione	24
2.6. Variazione dell'ammontare dei compensi dei componenti dell'Organo di Amministrazione della Banca e/o di società da questa controllate in conseguenza dell'Operazione.....	24
2.7. Eventuali componenti degli Organi di Amministrazione e di Controllo e Dirigenti della Banca coinvolti nell'Operazione quali parti correlate.....	24
2.8. Approvazione dell'Operazione.....	24
2.9. Rilevanza dell'Operazione per via del cumulo di cui all'art. 5, comma 2, del Regolamento OPC	26
3. DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI	26
ALLEGATI	26

DEFINIZIONI

Si riporta di seguito un elenco dei principali termini utilizzati all'interno del Documento Informativo e delle relative definizioni. Tali termini e definizioni, salvo ove diversamente specificato, hanno il significato di seguito indicato.

Accordi di Bancassurance 2010	Complessivamente, gli accordi sottoscritti nel 2010 nell'ambito del Progetto di Bancassurance, che includevano il Contratto di Compravendita, la Scrittura Privata 2010, il Patto Parasociale 2010 e i Contratti di Distribuzione 2010.
Accordi di Bancassurance 2017	Complessivamente, gli accordi di modifica e rinnovo dei precedenti Accordi di Bancassurance 2010 sottoscritti nel 2017 ed efficaci a far data dal 1° gennaio 2018, che includevano l'Accordo di Modifica e Rinnovo 2017, la Scrittura Privata 2017, il Patto Parasociale 2017 e i Contratti di Distribuzione 2017.
Accordi di Bancassurance 2022	Complessivamente, gli accordi di modifica e rinnovo dei precedenti Accordi di Bancassurance 2017 sottoscritti nel 2022 ed efficaci a far data dal 1° gennaio 2023, che includevano l'Accordo di Modifica e Rinnovo 2022, la Scrittura Privata 2022, il Patto Parasociale 2022 e i Contratti di Distribuzione 2022.
Accordo di Modifica e Rinnovo 2017	L'accordo di modifica e rinnovo del Progetto di Bancassurance sottoscritto in data 8 novembre 2017 tra BPSO, BPER, Unipol Gruppo e Arca Vita, come meglio descritto nel successivo Paragrafo 2.1.
Accordo di Modifica e Rinnovo 2022	L'accordo di modifica e rinnovo del Progetto di Bancassurance sottoscritto in data 22 dicembre 2022 tra BPSO, BPER, UnipolSai e Arca Vita, come meglio descritto nel successivo Paragrafo 2.1.
Arca	Congiuntamente, Arca Vita, Arca Assicurazioni e Arca International (quest'ultima, fino alla sua fusione per incorporazione in Arca Vita).
Arca Assicurazioni	Arca Assicurazioni S.p.A., con sede legale in Verona, Via del Fante 21, codice fiscale e iscrizione al Registro Imprese di Verona n. 02655770234.
Arca Vita	Arca Vita S.p.A., con sede legale in Verona, Via del Fante 21, codice fiscale e iscrizione al Registro Imprese di Verona n. 01947090237.
Arca Vita International	Arca Vita International DAC, con sede legale in 33 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland, società costituita in Irlanda e registrata con nr. 293632 e successivamente fusa per incorporazione in Arca Vita.

BPSO

Banca Popolare di Sondrio S.p.A., società incorporata in BPER con decorrenza dal 20 aprile 2026, in precedenza con sede legale in Sondrio, Piazza Giuseppe Garibaldi 16, codice fiscale e iscrizione al Registro Imprese di Sondrio n. 00053810149, capogruppo del Gruppo Bancario “Banca Popolare di Sondrio”, iscritta all’Albo dei gruppi bancari in data 25 luglio 1995, cod. num. 5696.0.

BPER oppure BPER Banca oppure la Banca

BPER Banca S.p.A., con sede legale in Modena, via San Carlo, 8/20, codice fiscale, e iscrizione nel Registro delle Imprese di Modena n. 01153230360, partita IVA unica di gruppo 03830780361 iscritta all’Albo delle Banche al n. 4932, capogruppo del Gruppo bancario BPER Banca S.p.A. iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari al n. 5387.6, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, società di diritto italiano con azioni quotate in Italia su Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Comitato OPC oppure Comitato oppure CPC

Il Comitato parti correlate di BPER, composto da 3 amministratori non esecutivi dotati dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 17, comma 4, dello Statuto sociale, *i.e.* i requisiti previsti dal combinato disposto degli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUF, del DM n. 169/2020 e del Codice di *Corporate Governance* delle società quotate.

Contratti di Distribuzione 2010

I contratti di distribuzione di prodotti assicurativi nei rami vita e danni sottoscritti in data 22 giugno 2010 da Arca Vita, Arca Assicurazioni e Arca Vita International, ciascuna per quanto di propria competenza, con BPER e con le allora società distributrici del Gruppo BPER e con BPSO.

Contratti di Distribuzione 2017

I contratti di distribuzione di prodotti assicurativi nei rami vita e danni sottoscritti da Arca Vita, Arca Assicurazioni e Arca Vita International, ciascuna per quanto di propria competenza, con BPER e con le allora società distributrici del Gruppo BPER e con BPSO in conformità con quanto previsto dall’Accordo di Modifica e Rinnovo 2017, efficaci a far data dal 1° gennaio 2018.

Contratti di Distribuzione 2022

I contratti di distribuzione di prodotti assicurativi nei rami vita e danni sottoscritti da Arca Vita, Arca Assicurazioni e Arca Vita International (successivamente fusa per incorporazione in Arca Vita) e UniSalute, ciascuna per quanto di propria competenza, con BPER e con le allora società distributrici del Gruppo BPER e con BPSO in conformità con quanto previsto dall’Accordo di Modifica e Rinnovo 2022, efficaci a far data dal 1° gennaio 2023 e in

	vigore fino all'entrata in vigore dei Nuovi Accordi di Bancassurance.
Contratto di Compravendita	Il contratto di compravendita sottoscritto in data 24 dicembre 2009, tra BPSO, BPER, EM.RO Popolare S.p.A. e Meliorbanca S.p.A., e Unipol Gruppo di cui al successivo Paragrafo 2.1.
Documento Informativo	Il presente documento informativo, redatto ai sensi dell'articolo 5 ed in conformità allo schema di cui all'Allegato 4 del Regolamento OPC.
Fusione BPER-BPSO	La fusione per incorporazione di BPSO in BPER, divenuta efficace in data 20 aprile 2026.
Gruppo BPER oppure Gruppo	Il Gruppo bancario facente capo a BPER Banca.
Nuova Scrittura Privata	La nuova scrittura privata tra BPER, Unipol e Arca Vita, che conferma sostanzialmente quanto previsto nella Vigente Scrittura Privata e nelle previgenti versioni del medesimo documento, adeguando il testo al mutato assetto partecipativo conseguente alla Fusione BPER-BPSO.
Nuovi Contratti di Distribuzione	I nuovi contratti di distribuzione, tra, ognuno per quanto di propria pertinenza, Unipol, Arca Vita, Arca Assicurazioni, UniSalute, BPER e le Società Distributrici, che aggiornano i termini e le condizioni contenuti nei Contratti di Distribuzione 2022.
Nuovo Accordo Quadro o Nuovo Accordo di Modifica e Rinnovo degli Accordi di Bancassurance	Il nuovo accordo di modifica e rinnovo degli Accordi di Bancassurance 2022, tra BPER, Unipol e Arca Vita, volto a disciplinare i principali termini e condizioni del Progetto di Bancassurance per un ulteriore decennio fino al 31 dicembre 2026.
Nuovo Patto Parasociale	Il nuovo patto parasociale in relazione al governo societario di Arca Vita e di Arca Assicurazioni tra BPER, Unipol e Arca Vita, con cui si rinnovano gli impegni parasociali tra i paciscenti, in sostanziale continuità con il Vigente Patto Parasociale, fatta eccezione per le modifiche derivanti dal mutato assetto partecipativo conseguente alla Fusione BPER-BPSO.
Nuovi Accordi di Bancassurance	Congiuntamente, i nuovi accordi relativi al Progetto di Bancassicurazione, destinati a sostituire gli Accordi di Bancassurance 2022, che includono il Nuovo Accordo Quadro, il Nuovo Patto Parasociale, la Nuova Scrittura Privata e i Nuovi Contratti di Distribuzione.
Operazione	L'operazione oggetto del presente Documento Informativo relativa alla sottoscrizione dei Nuovi Accordi di Bancassurance.

Parere del CPC o Parere del Comitato	Il parere del CPC previsto ai sensi della Policy OPC.
Partner	Il <i>partner</i> assicurativo individuato da BPER ai fini del Progetto di Bancassicurazione, identificato nell'allora Unipol Gruppo, successivamente in UnipolSai e oggi in Unipol.
Patto Parasociale 2010	Il patto parasociale originariamente sottoscritto tra BPER, BPSO e Unipol Gruppo in data 22 giugno 2010, volto a disciplinare le regole di governo societario di Arca Vita e di Arca Assicurazioni, nonché a definire talune disposizioni relative ai trasferimenti di azioni detenute da ciascuna parte contrattuale in Arca Vita.
Patto Parasociale 2017	Il Patto parasociale sottoscritto tra BPER, BPSO e Unipol Gruppo in conformità con quanto previsto dall'Accordo di Modifica e Rinnovo 2017, efficace a far data dal 1° gennaio 2018.
Patto Parasociale 2022	Il Patto parasociale sottoscritto tra BPER, BPSO e UnipolSai in conformità con quanto previsto dall'Accordo di Modifica e Rinnovo 2022, efficace a far data dal 1° gennaio 2023 e in vigore fino all'entrata in vigore dei Nuovi Accordi di Bancassurance.
Policy OPC	La " <i>Policy</i> per il governo del rischio di non conformità in materia di conflitti di interesse nei confronti di Soggetti Rilevanti e di attività di rischio nei confronti di Soggetti Collegati" adottata da BPER in conformità con la normativa vigente.
Progetto di Bancassurance o di Bancassicurazione	Il progetto di <i>bancassurance</i> avviato da BPER e BPSO nel 2009 ai fini dell'individuazione di un <i>partner</i> assicurativo, poi identificato in Unipol Gruppo, successivamente in UnipolSai e oggi in Unipol, per la distribuzione di prodotti assicurativi nei rami vita e danni.
Regolamento OPC	Il Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato e integrato.
Scrittura Privata 2010	La scrittura privata originariamente sottoscritta tra BPER, BPSO e Unipol Gruppo il 22 giugno 2010 volta a disciplinare le conseguenze giuridiche di determinati eventi che fossero occorsi durante lo svolgimento del Progetto di Bancassicurazione e, in particolare, a prevedere la concessione di reciproci diritti di opzione, da esercitarsi al verificarsi delle fattispecie ivi definite.
Scrittura Privata 2017	La scrittura privata sottoscritta tra BPER, BPSO e Unipol Gruppo in conformità con quanto previsto dall'Accordo di

Modifica e Rinnovo 2017, efficace a far data dal 1° gennaio 2018.

Scrittura Privata 2022

La scrittura privata sottoscritta tra BPER, BPSO e UnipolSai in conformità con quanto previsto dall'Accordo di Modifica e Rinnovo 2022, efficace a far data dal 1° gennaio 2023 e in vigore fino all'entrata in vigore dei Nuovi Accordi di Bancassurance.

Società Distributrici

Le società distributrici del Gruppo BPER, segnatamente, ai fini del presente Documento Informativo, Banco di Sardegna S.p.A. e Banca Cesare Ponti S.p.A.

Testo Unico della Finanza oppure TUF

Il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria), come successivamente modificato ed integrato.

Unipol

Unipol Assicurazioni S.p.A., con sede legale in Via Stalingrado 45, 40128 Bologna (BO), codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna n. 00284160371, partita IVA unica di gruppo n. 03740811207, iscritta all'Albo delle imprese assicurative al n. 1.00183.

UnipolSai

UnipolSai Assicurazioni S.p.A., società fusa per incorporazione nell'allora Unipol Gruppo, oggi Unipol, con efficacia a decorrere dal 31 dicembre 2024, in precedenza con sede legale in Via Stalingrado 45, 40128 Bologna (BO), codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna n. 00818570012, partita IVA unica di gruppo n. 03740811207, iscritta all'Albo delle imprese assicurative al n. 1.00006.

Unipol Gruppo

Unipol Gruppo S.p.A., società che, a seguito della incorporazione di UnipolSai, divenuta efficace con decorrenza dal 31 dicembre 2024, ha assunto la denominazione di Unipol Assicurazioni S.p.A. ("Unipol"), con sede legale in Via Stalingrado 45, 40128 Bologna (BO), codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna n. 00284160371, partita IVA unica di gruppo n. 03740811207.

UniSalute

UniSalute S.p.A., con sede legale in Via Larga 8, 40138 Bologna (BO), codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna n. 03843680376, partita IVA unica di gruppo n. 03740811207, iscritta all'Albo delle imprese assicurative al n. 1.00084.

PREMESSA

Il presente Documento Informativo è stato predisposto da BPER, ai sensi dell'articolo 5 ed in conformità allo schema di cui all'Allegato 4 del Regolamento OPC, nonché della Policy OPC, al fine di fornire ai propri azionisti ed al mercato un quadro informativo esaustivo riguardante l'approvazione, da parte di BPER, dell'Operazione consistente nella sottoscrizione del Nuovo Accordo Quadro e dei Nuovi Accordi di Bancassurance, con cui BPER, Unipol e Arca Vita confermano il proprio reciproco interesse alla prosecuzione del Progetto di Bancassurance e, pertanto, rinnovano, ai termini e alle condizioni concordate, i rispettivi impegni assunti al riguardo per un periodo ulteriore di dieci anni decorrente dalla relativa data di sottoscrizione e sino al 31 dicembre 2036. In particolare, ai sensi del Nuovo Accordo Quadro le parti, *inter alia*, (i) si obbligano a sottoscrivere un nuovo patto parasociale, mantenendo sostanzialmente invariate le disposizioni del precedente patto parasociale, ma adeguandone la durata e apportando limitate modifiche, principalmente per tener conto della Fusione BPER-BPSO e di adeguamenti alla normativa regolamentare; (ii) si obbligano a sottoscrivere una nuova scrittura privata mantenendo sostanzialmente invariate le disposizioni previste nella precedente scrittura privata (e, in particolare, mantenendo tutte le condizioni per l'esercizio delle relative opzioni di acquisto ivi previste), ma aggiornando e allineando il testo per tenere conto delle nuove intese raggiunte e della Fusione BPER-BPSO; e (iii) si obbligano a sottoscrivere o a far sì che siano sottoscritti, a seconda del caso, nuovi contratti di distribuzione, efficaci dalla data della relativa sottoscrizione, modificando e aggiornando in parte i termini e le condizioni contenuti nei Contratti di Distribuzione 2022.

Come meglio specificato nei successivi paragrafi del presente Documento Informativo, l'Operazione si configura come un'operazione con parti correlate sia (i) con riferimento a Unipol, in ragione dell'entità della partecipazione da questa detenuta nel capitale sociale di BPER sia (ii) con riferimento ad Arca Vita, in quanto società su cui BPER esercita influenza notevole nonché società controllata da Unipol sia, infine, (iii) con riferimento ad Arca Assicurazioni e a UniSalute in quanto società controllate da parti correlate della Banca.

In particolare, l'Operazione si configura quale operazione di "maggiore rilevanza" tra parti correlate ai sensi del Regolamento OPC e della Policy OPC, in quanto l'indice di rilevanza del controvalore, di cui all'art. 1.1, lett. a), dell'Allegato n. 3 "Individuazione delle operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate", del Regolamento OPC, e al paragrafo 3.3.1 della Policy OPC ha evidenziato un superamento della soglia del 5% (per maggiori informazioni si veda il successivo Paragrafo 2.2).

Pertanto, in data 2 ottobre 2026, la sottoscrizione del Nuovo Accordo Quadro e, più in generale, dei Nuovi Accordi di Bancassurance è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione della Banca, previo unanime parere favorevole del Comitato OPC sull'interesse complessivo di BPER all'Operazione, nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni. Il predetto parere favorevole del Comitato OPC, reso in data 1° ottobre 2026, è allegato al presente Documento Informativo come Allegato "A".

Il presente Documento Informativo è stato predisposto a seguito della summenzionata approvazione dell'Operazione da parte del Consiglio di Amministrazione di BPER, ed è stato messo tempestivamente a disposizione del pubblico, nel termine previsto dall'art. 5, co. 3, del Regolamento OPC, presso la sede sociale di BPER in Modena, Via San Carlo 8/20 e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato (www.emarketstorage.it), nonché sul sito *internet* di BPER (<https://istituzionale.bper.it>).

1. AVVERTENZE

1.1. Rischi connessi ai potenziali conflitti di interesse derivanti dall'Operazione

L'Operazione oggetto del presente Documento Informativo costituisce un'operazione con parti correlate, ai sensi della Policy OPC, in virtù dei rapporti partecipativi esistenti tra le società partecipanti all'Operazione.

In particolare, Unipol è titolare di una partecipazione qualificata pari al 19,9%¹ del capitale sociale di BPER ed esercita influenza notevole sulla Banca. Inoltre, sono parti correlate della Banca anche Arca Vita, in quanto società su cui BPER esercita influenza notevole nonché società controllata da Unipol, Arca Assicurazioni e UniSalute, in quanto società controllate da parti correlate della Banca.

L'Operazione si configura, inoltre, quale operazione di "maggiore rilevanza" tra parti correlate ai sensi della normativa vigente e della Policy OPC, in quanto l'indice di rilevanza del controvalore, di cui al paragrafo 3.3.1 della Policy OPC, ha evidenziato un superamento della soglia del 5% con riferimento all'Operazione. Difatti, il controvalore dell'Operazione – stimato in una cifra intorno a cinque miliardi di Euro, calcolando il controvalore complessivo delle commissioni rivenienti dai Nuovi Accordi di Bancassurance assumendo una durata decennale degli stessi – risulta superiore alla prevista soglia del 5% dei fondi propri consolidati, pari, alla data del 30 giugno 2026, a Euro 804.854.030,70 e, pertanto, l'Operazione si qualifica come operazione con parti correlate di maggiore rilevanza.

Fermo quanto precede, tenuto conto delle caratteristiche dell'Operazione, non si ravvisano, a giudizio di BPER, particolari rischi connessi a potenziali conflitti di interesse diversi da quelli tipicamente inerenti ad operazioni con parti correlate, né rischi diversi da quelli normalmente inerenti ad operazioni di analoga natura.

In conformità alle regole ed ai presidi previsti dalla Policy OPC: (i) il Comitato OPC, costituito esclusivamente da amministratori non esecutivi ed indipendenti, è stato coinvolto nella fase delle trattative e nella fase istruttoria attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo di informazioni e documenti relativi all'Operazione; (ii) il Comitato OPC ha potuto richiedere chiarimenti e formulare osservazioni al *management* incaricato della conduzione delle trattative; (iii) il Comitato si è riunito nel complesso sette volte (da ultimo in data 1° ottobre 2026) per ricevere aggiornamenti, esaminare la documentazione ed i vari profili relativi alla potenziale sottoscrizione del Nuovo Accordo Quadro e dei Nuovi Accordi di Bancassurance; (iv) il Comitato OPC si è avvalso del supporto di propri consulenti indipendenti, sia per i profili industriali/finanziari (Deloitte Advisory S.r.l. S.B. – "**Deloitte**"), che per i profili legali (Studio Molinari); (v) nella seduta del 1° ottobre 2026 il Comitato OPC ha espresso, all'unanimità, il proprio parere favorevole sull'Operazione; (vi) il Consiglio di Amministrazione di BPER, nella seduta del 2 ottobre 2026, ha approvato l'Operazione e la conseguente sottoscrizione del Nuovo Accordo Quadro e, più in generale, dei Nuovi Accordi di Bancassurance, sulla base della documentazione istruttoria ricevuta e del motivato parere favorevole unanime del Comitato.

2. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OPERAZIONE

2.1. Caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell'Operazione

¹ Dato aggiornato alla data di pubblicazione del presente Documento Informativo.

Premessa

Nell'ambito del Progetto di Bancassurance – avviato nel corso dell'anno 2009 – BPER, BPSO e Unipol Gruppo hanno sottoscritto gli Accordi di Bancassurance 2010 e, in particolare:

- (i) in data 24 dicembre 2009, è stato sottoscritto, tra BPSO, BPER, EM.RO Popolare S.p.A. (società, quest'ultima, a quel tempo esistente ed appartenente al Gruppo Bancario "Banca popolare dell'Emilia Romagna" (ora Gruppo BPER), successivamente fusa per incorporazione in BPER) e Meliorbanca S.p.A., (società, quest'ultima, a quel tempo esistente ed appartenente al Gruppo Bancario "Banca popolare dell'Emilia Romagna" (ora Gruppo BPER), successivamente fusa per incorporazione in BPER il 16 novembre 2012) e Unipol Gruppo un contratto di compravendita avente ad oggetto, tra l'altro: (i) l'acquisto da parte di Unipol Gruppo, in qualità di acquirente, da BPER, Meliorbanca e BPSO, in qualità di venditori, di una partecipazione complessivamente pari al 60% del capitale sociale di Arca Vita, e (ii) l'acquisto da parte di persona da nominare, quale acquirente, da BPER e BPSO, quali venditori, di una partecipazione complessivamente pari al 28,95% del capitale sociale di Arca Assicurazioni (il **"Contratto di Compravendita"**), che è stato eseguito e perfezionato in data 22 giugno 2010;
- (ii) in data 22 giugno 2010, inoltre:
 - a. BPER, BPSO e Unipol Gruppo hanno sottoscritto un patto parasociale volto a disciplinare le regole di governo societario di Arca Vita e di Arca Assicurazioni, nonché a definire talune disposizioni relative ai trasferimenti di azioni detenute da ciascuna parte contrattuale in Arca Vita (il **"Patto Parasociale 2010"**);
 - b. BPER, BPSO e Unipol Gruppo hanno sottoscritto un accordo integrativo volto a disciplinare le conseguenze giuridiche di determinati eventi che dovessero occorrere durante lo svolgimento del Progetto di Bancassurance e, in particolare, a prevedere la concessione di reciproci diritti di opzione tra le parti contrattuali, da esercitarsi al verificarsi delle fattispecie ivi contrattualmente definite (la **"Scrittura Privata 2010"**);
 - c. Arca Vita, Arca Assicurazioni e Arca Vita International, hanno sottoscritto, ciascuna per quanto di propria competenza, i contratti di distribuzione di prodotti assicurativi nei rami vita e danni, rispettivamente, con BPER e con le società distributrici del Gruppo BPER e con BPSO (i **"Contratti di Distribuzione 2010"**);
- (iii) in data 8 novembre 2017, BPSO, BPER, Unipol Gruppo e Arca Vita hanno sottoscritto un accordo di modifica e rinnovo (l'**"Accordo di Modifica e Rinnovo 2017"**), ai sensi del quale hanno confermato il proprio interesse alla prosecuzione del Progetto di Bancassurance e i relativi impegni assunti al riguardo, per un periodo di cinque anni decorrente dal 1° gennaio 2018 (ulteriormente rinnovabile previo espresso accordo scritto tra le parti), nonché, convenuto, *inter alia*, di:
 - a. ridefinire il periodo rilevante degli aggiustamenti prezzo di cui al Contratto di Compravendita, concordando altresì talune precisazioni in relazione alla Scrittura Privata 2010 e all'articolo 11 del Contratto di Compravendita (disciplinante, *inter alia*, il contributo di *know how* del Partner a favore delle compagnie Arca);
 - b. stipulare un nuovo patto parasociale, efficace a far data dal 1° gennaio 2018, mantenendo sostanzialmente invariate le disposizioni nel Patto Parasociale 2010, ma adeguandone la durata (il **"Patto Parasociale 2017"**);

- c. stipulare nuovi contratti di distribuzione, efficaci a far data dal 1° gennaio 2018, mantenendo sostanzialmente invariate le disposizioni dei Contratti di Distribuzione 2010, ma adeguandone la durata e prevedendo un nuovo assetto commissionale nonché – nell’ottica di condivisione di un percorso finalizzato a supportare la capacità di innovazione di Arca per lo sviluppo di nuovi prodotti assicurativi e soluzioni di offerta che tengano conto delle nuove possibilità offerte dalla innovazione tecnologica – un processo di sviluppo per l’introduzione di taluni prodotti e per l’evoluzione di quelli presenti nel catalogo prodotti di Arca (i **“Contratti di Distribuzione 2017”**);
- d. stipulare una nuova scrittura privata, efficace a far data dal 1° gennaio 2018, mantenendo sostanzialmente invariate le disposizioni previste nella Scrittura Privata 2010 (e, in particolare, mantenendo tutte le condizioni per l’esercizio delle relative opzioni di acquisto ivi previste), ma aggiornando e allineando il testo per tenere conto delle nuove intese raggiunte tra le parti (la **“Scrittura Privata 2017”** e, insieme al Patto Parasociale 2017, ai Contratti di Distribuzione 2017 e all’Accordo di Modifica e Rinnovo 2017, gli **“Accordi di Bancassurance 2017”**).

Contestualmente all’esecuzione del Progetto di Bancassurance, in data 7 agosto 2018, (i) si è perfezionato il trasferimento, da parte di Unipol Gruppo, in favore dell’allora controllata UnipolSai (a) della partecipazione detenuta da Unipol Gruppo in Arca Vita, rappresentativa del 63,39% del capitale sociale di quest’ultima, nonché – indirettamente – (b) delle partecipazioni detenute da Arca Vita in via diretta e indiretta e (ii) UnipolSai ha sottoscritto l’atto di adesione, in forza del quale la medesima UnipolSai ha accettato in via incondizionata di divenire parte del Contratto di Compravendita, nonché del Patto Parasociale 2017 e della Scrittura Privata 2017.

In vista della scadenza degli Accordi di Bancassurance 2017, le parti hanno reciprocamente manifestato l’intendimento di proseguire nel Progetto di Bancassicurazione per ulteriori cinque anni e, conseguentemente, hanno avviato le negoziazioni finalizzate al rinnovo e alla parziale revisione di tali impegni.

Con accordo sottoscritto in data 22 dicembre 2022 (di seguito, l’**“Accordo di Modifica e Rinnovo 2022”**), UnipolSai, BPER, BPSO e Arca Vita hanno confermato il proprio reciproco interesse alla prosecuzione del Progetto di Bancassurance (incluso nello stesso anche i prodotti di UniSalute S.p.A. – **“UniSalute”**) e al rinnovo dei rispettivi impegni assunti al riguardo per un ulteriore periodo di cinque anni decorrente dal 1° gennaio 2023 e sino al 31 dicembre 2027. Con la sottoscrizione dell’Accordo di Modifica e Rinnovo 2022 le relative parti contraenti, *inter alia*, hanno convenuto e si sono date reciprocamente atto:

- della sostituzione in tutti gli accordi allora vigenti di Unipol Gruppo con UnipolSai, in coerenza con l’adesione agli accordi già avvenuta in data 7 agosto 2018 (cfr. sopra);
- che il Contratto di Compravendita doveva considerarsi definitivamente risolto e comunque non più efficace, essendo stato interamente eseguito dalle relative parti per quanto di rispettiva competenza, fermo quanto espressamente previsto nel medesimo Accordo di Modifica e Rinnovo 2022;
- che, a partire da fine marzo 2026, le parti avrebbero negoziato in buona fede per un periodo massimo di sei mesi i termini e le condizioni per l’eventuale rinnovo dello stesso.

Nel contesto ed in esecuzione degli impegni assunti con la sottoscrizione dell’Accordo di Modifica e Rinnovo 2022:

- UnipolSai, BPER e BPSO hanno sottoscritto un nuovo patto parasociale, efficace a far data dal 1° gennaio 2023, mantenendo sostanzialmente invariate le disposizioni del Patto Parasociale 2017, ma adeguandone la durata e apportando limitate modifiche ad alcuni poteri agli organi delegati (il **"Patto Parasociale 2022"**);
- UnipolSai, BPER e BPSO hanno stipulato una nuova scrittura privata mantenendo sostanzialmente invariate le disposizioni previste nella Scrittura Privata 2017 (e, in particolare, mantenendo tutte le condizioni per l'esercizio delle relative opzioni di acquisto ivi previste), ma aggiornando e allineando il testo per tenere conto delle nuove intese raggiunte tra le Parti (la **"Scrittura Privata 2022"**);
- Arca Vita, Arca Vita International (successivamente fusa per incorporazione in Arca Vita), Arca Assicurazioni e UniSalute hanno sottoscritto, ciascuna per quanto di propria competenza, contratti di distribuzione di prodotti assicurativi con BPER, BPSO e le società distributrici del Gruppo BPER, modificando e aggiornando i termini e le condizioni contenuti nei Contratti di Distribuzione 2017, tra cui, *inter alia*, gli assetti commissionali e gli allegati prodotti ivi previsti (i **"Contratti di Distribuzione 2022"** e, unitamente all'Accordo di Modifica e Rinnovo 2022, al Patto Parasociale 2022 e alla Scrittura Privata 2022, gli **"Accordi di Bancassurance 2022"**, tutti con data di efficacia dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2027).

Successivamente, a decorrere dal 31 dicembre 2024, è divenuta efficace la fusione per incorporazione di UnipolSai in Unipol Gruppo che, contestualmente, ha assunto la nuova denominazione, già sopra richiamata, di "Unipol Assicurazioni S.p.A." (**"Unipol"** o il **"Partner"**); per l'effetto, Unipol è subentrata in tutte le posizioni giuridiche e in tutti i diritti e gli obblighi precedentemente facenti capo ad UnipolSai.

A decorrere dal 20 aprile 2026, è quindi divenuta efficace la fusione per incorporazione di BPSO in BPER (la **"Fusione BPER-BPSO"**); per l'effetto, BPER è subentrata in tutte le posizioni giuridiche e in tutti i diritti e gli obblighi precedentemente facenti capo a BPSO. In conseguenza della Fusione BPER-BPSO, alla data del presente Documento Informativo, il capitale sociale di Arca Vita è suddiviso tra: Unipol per il 63,39%, BPER per il 34,51% e altri azionisti per il rimanente 2,1%. Il capitale sociale di Arca Assicurazioni è invece detenuto da Arca Vita per il 98,12%, da Banca Agricola Popolare di Ragusa per l'1,08% e da Banca Popolare di Fondi per il restante 0,80%.

Tutto quanto premesso, al fine di tenere conto della Fusione BPER-BPSO e di consolidare ulteriormente la *partnership* in ambito *bancassurance*, le parti hanno riconosciuto la comune volontà di rafforzare e approfondire tale collaborazione strategica attraverso un rinnovo dei reciproci impegni, avviando conseguentemente una fase di negoziazione nei termini previsti dall'Accordo di Modifica e Rinnovo 2022 (cfr. sopra). Tale rinnovo interviene in un contesto di mercato significativamente mutato rispetto alla data di sottoscrizione dell'Accordo di Modifica e Rinnovo 2022, caratterizzato, in Italia, da un rilevante processo di consolidamento dei settori bancario e assicurativo; in tale contesto, la stabilità e la continuità della *partnership* su un orizzonte di lungo periodo costituiscono un interesse comune delle parti.

Con l'approvazione dell'Operazione, le parti hanno pertanto confermato il proprio reciproco interesse alla prosecuzione del Progetto di Bancassurance e hanno stabilito i termini e le condizioni per la prosecuzione dello stesso per un periodo ulteriore di dieci anni decorrente dalla data di sottoscrizione dei Nuovi Accordi di Bancassurance e sino al 31 dicembre 2036, attraverso l'approvazione del **Nuovo Accordo di Modifica e Rinnovo** (o **"Nuovo Accordo Quadro"**), del **Nuovo Patto Parasociale**, della **Nuova Scrittura Privata** e dei **Nuovi Contratti di Distribuzione**

(tutti, congiuntamente, i **"Nuovi Accordi di Bancassurance"**), come di seguito descritti.

Nuovo Accordo di Modifica e Rinnovo o Nuovo Accordo Quadro

Il Nuovo Accordo Quadro, sottoscritto in data 7 ottobre 2026, regola i principali termini e condizioni del Progetto di Bancassurance tra Unipol, BPER e Arca Vita (le **"Parti"**). In particolare, nel Nuovo Accordo Quadro, rispetto all'Accordo di Modifica e Rinnovo 2022:

- (i) viene prevista l'estensione della durata da quinquennale a decennale fino al 31 dicembre 2036, con possibile rinnovo, previo accordo, con negoziazione per un periodo massimo di 6 mesi a partire dal 31 marzo 2035; in conseguenza dell'estensione della durata, vengono previste valutazioni *antitrust* periodiche (in prossimità della scadenza del primo quinquennio e, successivamente, dopo ulteriori 30 mesi) con meccanismi di conversione automatica, con riferimento al ramo vita, dal modello "esclusiva" al modello "preferenzialità" e la disapplicazione di specifici obblighi distributivi sui mercati provinciali critici, anche con riferimento alla distribuzione dei prodotti danni e salute;
- (ii) viene confermato l'impegno di Unipol a continuare ad apportare ad Arca e UniSalute e alle ulteriori società appartenenti al proprio gruppo con le quali BPER e le società del Gruppo BPER dovessero instaurare eventualmente rapporti di collaborazione, il *know how* avente ad oggetto le proprie competenze tecniche, assicurative e attuariali nei rami vita, nei rami danni (ivi incluso il comparto salute) e nella previdenza complementare, ivi inclusa, *inter alia*, la fornitura, periodicamente e sistematicamente, di attività di formazione in favore del personale di Arca, di UniSalute e delle ulteriori società con le quali BPER e le società del Gruppo BPER dovessero instaurare eventualmente rapporti di collaborazione, garantendo allo stesso personale assistenza tramite la propria rete di assistenti e formatori, anche tenuto conto delle specifiche caratteristiche tecniche dei prodotti oggetto di distribuzione;
- (iii) viene confermata la volontà delle Parti circa l'impegno di Arca Vita e Arca Assicurazioni a continuare a costituire la piattaforma preferenziale per eventuali ulteriori progetti di *bancassurance* o altri contratti di intermediazione assicurativa che le società del gruppo Unipol intendano perseguire attraverso sportelli bancari di banche diverse dalle cc.dd. Nuove Banche Concorrenti (come individuate in allegato al Nuovo Accordo Quadro), ad eccezione di specifici progetti, nonché ad eccezione di eventuali futuri accordi di *bancassurance* con sportelli bancari di banche, diverse da BPER, che entrino a far parte del gruppo Unipol. Viene confermato l'impegno di Unipol a sottoporre preventivamente a BPER le linee guida previste per la realizzazione di eventuali nuovi progetti *bancassurance* che prevedano il coinvolgimento di Arca Vita e/o Arca Assicurazioni, illustrandone dettagliatamente le caratteristiche (incluso, a mero titolo esemplificativo, le proiezioni dei risultati commerciali che si possono ragionevolmente attendere) e gli impegni economici che graverebbero in capo ai soci di Arca Vita e/o Arca Assicurazioni in relazione allo sviluppo degli stessi. In particolare, qualora BPER non esprima il proprio consenso in merito a quanto proposto da Unipol, questi potrà sviluppare autonomamente il prospettato progetto, senza, tuttavia, coinvolgere in alcun modo, a seconda del caso, Arca Vita e/o Arca Assicurazioni;
- (iv) viene confermato l'impegno di Unipol a non sottoscrivere, anche per il tramite di società del relativo gruppo, accordi per la distribuzione dei prodotti assicurativi e/o assicurativo-finanziari emessi dalle stesse con le Nuove Banche Concorrenti, fatti salvi i contratti di distribuzione già in essere – o per i quali sia già stato ottenuto il preventivo consenso scritto di BPER – e i relativi rinnovi;

- (v) con riferimento ai casi in cui, durante il periodo di efficacia del Nuovo Accordo Quadro, BPER (direttamente o per il tramite di altre società del Gruppo) dovesse, a seguito di qualsivoglia operazione e negozio giuridico, integrare (a) nuove società esercenti attività bancaria abilitate alla distribuzione di prodotti assicurativi tramite sportelli bancari; e/o (b) nuovi sportelli bancari e/o punti vendita e/o altri canali distributivi abilitati alla distribuzione di prodotti assicurativi (le “**Nuove Reti**”):
- a. viene confermata la medesima procedura prevista nell’Accordo di Modifica e Rinnovo 2022 nel caso di Nuove Reti non vincolate con imprese assicurative terze o comunque vincolate da accordi pregressi senza limitazioni all’attività distributiva. È previsto quindi l’ingresso automatico delle Nuove Reti nella *partnership* di *bancassurance*, mediante la sottoscrizione di accordi di distribuzione sostanzialmente in linea con i Nuovi Contratti di Distribuzione (fermo restando, tuttavia, che (x) BPER potrà collocare tramite le Nuove Reti anche i prodotti assicurativi ai sensi di tali accordi pregressi fino alla loro risoluzione o scioglimento, al fine di non incorrere in alcun inadempimento agli obblighi ivi previsti, (y) la Banca assume l’impegno a recedere da tali accordi in ragionevoli tempi tecnici e a fare quanto commercialmente possibile per riconoscere alle compagnie Arca priorità nell’attività di distribuzione assicurativa, e (z) ove tali accordi prevedano *target* di produzione, le Nuove Reti distribuiranno i prodotti delle compagnie Arca solo una volta che siano realizzati tali *target*);
 - b. viene confermato l’obbligo delle parti di discutere e valutare in buona fede, per un periodo di 3 mesi, i termini, le condizioni e le modalità dell’eventuale ingresso nel Progetto di Bancassurance delle Nuove Reti vincolate con imprese assicurative terze o comunque vincolate da accordi pregressi con limitazioni all’attività distributiva (fermo restando che, in nessun caso, BPER e le Società Distributrici saranno tenute ad attività che possano dar luogo a penali o oneri o ad inadempimento degli accordi pregressi) e viene introdotta una procedura di negoziazione strutturata in più fasi. BPER è libera di gestire gli accordi pregressi con vincoli nel suo miglior interesse, fermo restando che si impegna a non prorogare/rinnovare/estendere tali accordi oltre la scadenza naturale, in linea con quanto già previsto nell’Accordo di Modifica e Rinnovo 2022. In caso di raggiungimento di un accordo per l’ingresso delle Nuove Reti nella *partnership* di *bancassurance*, sarà sottoscritto un contratto con contenuti sostanzialmente analoghi ai Nuovi Contratti di Distribuzione, salve specifiche peculiarità; diversamente, le Nuove Reti resteranno definitivamente escluse dal perimetro della *partnership* di *bancassurance* fino alla scadenza dei relativi accordi pregressi, allorquando troverà applicazione quanto indicato con riferimento alle Nuove Reti non vincolate da accordi pregressi;
 - c. vengono confermate, inoltre, le seguenti precisazioni: (i) la Banca e le Società Distributrici avranno il diritto di svolgere liberamente attività di gestione *post* vendita relativamente a prodotti di compagnie terze già collocati alla data di acquisizione delle Nuove Reti; (ii) in caso in cui dovessero entrare a far parte del Gruppo BPER, a qualsivoglia titolo, intermediari abilitati alla distribuzione assicurativa diversi dalle reti bancarie, le parti discuteranno in buona fede l’eventuale estensione della *partnership* distributiva a tali soggetti;
 - d. infine, viene confermato l’impegno delle Parti a valutare in buona fede l’eventuale revisione degli obiettivi per l’applicazione degli “Importi Provvisori Aggiuntivi” previsti nei Nuovi Contratti di Distribuzione, nel caso, tra l’altro, di una sostanziale variazione della

rete distributiva;

- (vi) con riferimento alla revisione degli obiettivi, viene introdotto (i) un impegno specifico a valutare in buona fede l'eventuale revisione degli obiettivi in conseguenza di un mutamento significativo delle condizioni di mercato e non più collegato alle variazioni dell'estensione della rete distributiva del Gruppo BPER; e (ii) un nuovo impegno a valutare in buona fede l'eventuale revisione degli obiettivi per l'applicazione degli "Importi Provvisori Aggiuntivi", con cadenza quinquennale;
- (vii) vengono confermati gli obblighi di esclusiva di BPER, che, per tutta la durata del Nuovo Accordo Quadro, si impegna, anche per conto delle società del Gruppo, a: (a) non distribuire (ferme restando specifiche eccezioni previste nel contratto, quali – a mero titolo esemplificativo – (x) i prodotti assicurativi ancillari a prodotti finanziari di terzi (ad es. *leasing*), distribuiti o segnalati dalle Società Distributrici con possibilità per Arca di formulare una proposta di sostituzione ove compatibile, e (y) i prodotti assicurativi distribuiti in forza di contratti distribuiti con le Nuove Reti), nel territorio della Repubblica Italiana, direttamente e/o indirettamente, prodotti assicurativi dei rami vita (inclusi prodotti di natura previdenziale) emessi da compagnie assicurative diverse dalla società Arca Vita; e (b) distribuire (ferme restando specifiche eccezioni previste nel contratto), in via preferenziale i prodotti assicurativi di Arca Assicurazioni e UniSalute, nella misura pari, per ciascun anno solare, a una soglia prestabilita sulla base dei premi lordi raccolti dalla distribuzione di prodotti assicurativi nel ramo danni nell'anno solare precedente. Tra le specifiche eccezioni, si segnala, in particolare, che il Nuovo Accordo Quadro conferma il diritto di Arca Vita o, se del caso, Unipol, di formulare e sottoporre a BPER un'offerta (*i.e.*, una proposta illustrativa delle principali caratteristiche del prodotto) avente ad oggetto i prodotti assicurativi dedicati alla clientela c.d. *private* caratterizzati da un elevato grado di personalizzazione del premio o dei termini e condizioni della polizza che si intendono distribuire attraverso accordi di collaborazione con altri intermediari che hanno il rapporto di distribuzione con l'assicuratore che emette la polizza; a tale riguardo, le Parti si impegnano a negoziare e definire in buona fede i termini e le condizioni dell'eventuale inclusione dei prodotti *private* nel perimetro del Progetto di Bancassurance, nonché il contenuto di ogni caratteristica del prodotto *private*, fermo restando che BPER, in assenza del raggiungimento di un accordo, avrà il diritto di continuare a distribuire i prodotti *private* tramite altri intermediari ovvero di richiedere a una compagnia terza la realizzazione del prodotto *private*. Viene introdotta, inoltre, una specifica eccezione con riferimento ai cc.dd. prodotti *private* distribuiti da BPER tramite la piattaforma del *broker* Firstance, meglio disciplinata nel Nuovo Contratto di Distribuzione con Arca Vita;
- (viii) viene introdotto un obbligo a carico di BPER di trasmettere a Unipol, annualmente, un *report* sui volumi della distribuzione di prodotti assicurativi di compagnie assicuratrici terze (con dettaglio aggregato per linea di prodotto) effettuata dal Gruppo BPER, al fine di consentire un monitoraggio del rispetto degli obblighi di esclusiva / preferenzialità, nel rispetto del diritto della concorrenza;
- (ix) viene confermata la delega della gestione delle attività finanziarie di Arca Vita e Arca Assicurazioni (ivi inclusi l'investimento e il disinvestimento delle stesse) a Unipol (o a società debitamente autorizzata controllata da Unipol) in conformità ai mandati e rapporti contrattuali ad oggi in essere e fermo quanto indicato sul punto nel Nuovo Patto Parasociale;
- (x) viene introdotto un impegno a carico di BPER di informare Unipol e Arca Vita, per iscritto, di

qualsiasi variazione della rete distributiva del Gruppo BPER, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa rilevante e/o di eventuali obblighi di riservatezza;

- (xi) viene introdotto un obbligo delle parti di discutere l'estensione dei Nuovi Accordi di Bancassurance agli *asset* (aziende, rami di azienda o filiali) parte della rete distributiva ceduti da BPER che comportano una variazione rilevante della rete distributiva del Gruppo BPER avente una incidenza sulla raccolta premi in diminuzione del 5%, senza che tale obbligo di discutere in buona fede costituisca un obbligo di risultato o possa alterare le condizioni economiche della cessione o che tale circostanza possa interferire con eventuali trattative con il terzo acquirente;
- (xii) viene introdotta la previsione secondo cui, in ipotesi di fusione per incorporazione di BPER in società che abbiano in essere accordi pregressi (con o senza vincoli) con altre compagnie, salvo diverso accordo tra Unipol e BPER, il Nuovo Accordo Quadro e i Nuovi Contratti di Distribuzione continueranno ad essere efficaci in relazione alla rete distributiva di BPER e/o delle Società Distributrici del Gruppo BPER esistenti alla data di perfezionamento della fusione;
- (xiii) viene introdotto un impegno a carico di BPER e Unipol a negoziare e sottoscrivere, entro 90 giorni dalla data di sottoscrizione del Nuovo Accordo Quadro, un separato accordo distributivo di prodotti assicurativi che, ove necessario, disciplini anche l'operatività sotto il profilo dei collegamenti informatici, al fine di dare piena attuazione alla procedura di offerta di Unipol sui Prodotti *private* e alla procedura di prelazione prevista dai Nuovi Contratti di Distribuzione sui Prodotti Diversi. Fermo l'obbligo giuridico delle parti di negoziare in buona fede, non sono previste conseguenze nel caso in cui le Parti non sottoscrivano l'accordo nel predetto termine di 90 giorni.

Nuovo Patto Parasociale e Nuova Scrittura Privata

Il Nuovo Patto Parasociale regola gli impegni delle Parti in relazione al governo societario di Arca Vita e di Arca Assicurazioni, con efficacia dalla data di sottoscrizione (*i.e.* dal 7 ottobre 2026) e con durata quinquennale, come previsto dalla legge (rinnovabile a scadenza previo accordo scritto).

Il Nuovo Patto Parasociale mantiene sostanzialmente invariate le disposizioni del Patto Parasociale 2022, apportando modifiche principalmente per tener conto della Fusione BPER-BPSO e di adeguamenti alla normativa regolamentare, nonché talune limitate modifiche ad alcuni poteri dell'Amministratore Delegato e del Direttore Generale di Arca Vita e Arca Assicurazioni; in particolare, in continuità con le pattuizioni previgenti, il Nuovo Patto Parasociale:

- (i) mantiene, per alcune materie riservate all'assemblea dei soci di Arca Vita, un *quorum* deliberativo rafforzato pari ad almeno l'67% del capitale sociale (modificando la precedente soglia in ragione del venir meno di BPSO);
- (ii) disciplina la composizione e la nomina del Consiglio di amministrazione di Arca Vita e di Arca Assicurazioni nonché, per Arca Vita, i criteri di composizione delle liste di candidati e di elezione degli stessi, mantenendo in capo a BPER il diritto di designare la minoranza dei componenti;
- (iii) in linea con le precedenti pattuizioni, prevede che: (a) la nomina dell'AD e del vicepresidente di Arca Vita e di Arca Assicurazioni sia riservata a Unipol; (b) la nomina del Presidente e di un secondo vicepresidente di Arca Vita e di Arca Assicurazioni sia riservata a BPER e (c) il direttore generale di Arca Vita e di Arca Assicurazioni sia nominato su indicazione di Unipol;

- (iv) mantiene la previsione di alcune materie riservate alla competenza del consiglio di amministrazione di Arca Vita e di Arca Assicurazioni, prevedendo *quorum* qualificati;
- (v) mantiene la previsione del comitato investimenti in Arca Vita e Arca Assicurazioni con funzioni consultive rispetto a specifiche materie, riservando a BPER il diritto di nominare la minoranza dei relativi membri;
- (vi) disciplina la composizione e la nomina del Collegio Sindacale di Arca Vita e Arca Assicurazioni, prevedendo che il Presidente e un membro supplente siano nominati su designazione di BPER;
- (vii) mantiene in capo ad entrambe le parti un impegno di *lock-up* in merito alle partecipazioni in Arca Vita e per tutta la durata del Nuovo Patto Parasociale, fatta eccezione per taluni trasferimenti consentiti.

La Nuova Scrittura Privata, parimenti sottoscritta in data 7 ottobre 2026, regola la concessione dei reciproci diritti di opzione tra le parti contrattuali ivi indicate (incluse le opzioni di acquisto a favore di Unipol a scadenza), aggiornando al contempo il testo per tenere conto della nuova durata dei Nuovi Accordi di Bancassurance, delle modifiche degli assetti partecipativi nel frattempo intervenute e di minime modifiche alle condizioni di esercizio per perfettamente allinearle agli impegni di cui al Nuovo Accordo Quadro. In particolare, la Nuova Scrittura Privata prevede, tra l'altro:

- (i) la concessione, da parte di Unipol a favore di BPER, di un'opzione *call*, per l'acquisto di tutte le azioni detenute dalla medesima Unipol in Arca Vita alla data di esercizio dell'opzione, al verificarsi di due condizioni tra loro alternative, legate a fattispecie conclamate di risoluzione o inefficacia dei Nuovi Contratti di Distribuzione ovvero di grave inadempimento di specifici impegni (l'"**Opzione BPER**");
- (ii) la concessione, da parte di BPER a favore di Unipol, di un'opzione *call*, per l'acquisto di tutte le azioni detenute dalla medesima BPER in Arca Vita alla data di esercizio dell'opzione, al verificarsi di due condizioni tra loro alternative, legate a fattispecie conclamate di risoluzione o inefficacia dei Nuovi Contratti di Distribuzione ovvero di grave inadempimento di specifici impegni (l'"**Opzione Unipol**");
- (iii) la concessione, da parte di BPER a favore di Unipol, di un'opzione *call*, per l'acquisto di tutte le azioni detenute dalla medesima BPER in Arca Vita alla data di esercizio dell'opzione, qualora alla scadenza di uno qualsiasi dei Nuovi Contratti di Distribuzione sottoscritti da BPER (per eventi diversi dall'inadempimento), (a) non segua la continuazione del rapporto di distribuzione assicurativa con Unipol, e (b) BPER sia titolare di azioni Arca Vita (l'"**Opzione Scadenza UnipolSai**" e, congiuntamente all'Opzione BPER e l'Opzione Unipol, le "**Opzioni**");
- (iv) il corrispettivo di ciascuna delle Opzioni in caso di esercizio sarà pari all'ammontare calcolato al 31 dicembre dell'anno precedente la data in cui si è verificata la condizione, sommando determinati valori (che tengono conto, tra l'altro del patrimonio netto rettificato e del valore del portafoglio chiuso) e moltiplicando tale somma per la percentuale del capitale sociale di Arca Vita rappresentata dalle azioni oggetto della relativa opzione call. Inoltre, l'Opzione BPER e l'Opzione Unipol potranno essere esercitate entro 60 giorni lavorativi dal verificarsi di una delle condizioni, mentre l'Opzione Scadenza Unipol, potrà essere esercitata entro 60 giorni lavorativi dalla scadenza dei Nuovi Contratti di Distribuzione e, per tutte le Opzioni, il trasferimento della proprietà delle azioni si perfezionerà con effetto a partire dal 1° gennaio

dell'anno successivo a quello del verificarsi della condizione di esercizio.

Nuovi Contratti di Distribuzione

I Nuovi Contratti di Distribuzione, efficaci dalla relativa data di sottoscrizione (*i.e.* dal 7 ottobre 2026 per quanto attiene ai contratti sottoscritti direttamente da BPER)² e sino al 31 dicembre 2036, regolano i diritti e gli obblighi delle rispettive parti in relazione alla distribuzione dei prodotti assicurativi individuati in ogni specifico contratto. I Nuovi Contratti di Distribuzione replicano e consolidano in grande sostanza – in ottica di continuità – quanto previsto nei Contratti di Distribuzione 2022, modificando, tuttavia, taluni termini e condizioni anche al fine di riflettere gli adeguamenti normativi intercorsi nel frattempo.

Le previsioni dei Nuovi Contratti di Distribuzione (con Arca Vita, Arca Assicurazioni e UniSalute) sono tra loro sostanzialmente analoghe, fatto salvo per alcune differenze legate principalmente alle specificità dei diversi prodotti e della relativa normativa di riferimento.

In particolare, i Nuovi Contratti di Distribuzione includono:

- (i) il contratto di distribuzione relativo ai prodotti assicurativi con Arca Vita, tra Arca Vita e, ognuna per quanto di propria competenza e mediante separati accordi, BPER e le Società Distributrici;
- (ii) il contratto di distribuzione relativo ai prodotti assicurativi con Arca Assicurazioni, tra Arca Assicurazioni e, ognuna per quanto di propria competenza e mediante separati accordi, BPER e le Società Distributrici;
- (iii) il contratto di distribuzione relativo ai prodotti c.d. "salute" con UniSalute, tra UniSalute e, ognuna per quanto di propria competenza e mediante separati accordi, BPER e le Società Distributrici;

di seguito, Arca Vita, Arca Assicurazioni e UniSalute, ciascuna la "**Società**".

Ciascun Nuovo Contratto di Distribuzione, con le dovute peculiarità e differenze, prevede, rispetto a quanto previsto nei Contratti di Distribuzione 2022:

- (i) la conferma che la Banca e la Società rispettino, ai fini della distribuzione assicurativa, obblighi e prescrizioni previste dalla normativa di legge e regolamento applicabile, anche in relazione alla distribuzione di prodotti mediante tecniche di comunicazione a distanza, con l'aggiunta di un obbligo simmetrico in capo alla Banca e alla Società di tempestiva informazione, rispettivamente, alla Società e alla Banca, in caso di avvio di ispezioni e procedimenti da parte delle Autorità di Vigilanza;
- (ii) la conferma dell'impegno della Società di consentire alla Banca la possibilità di applicare alla clientela le eventuali migliori condizioni di distribuzione ai clienti applicate dalla Società attraverso altri intermediari assicurativi iscritti alla sezione "D" del RUI, anche nel caso si tratti di sportelli bancari di banche che entrino a far parte del gruppo Unipol e salvo nel caso di migliori condizioni offerte dalla Società e/o Unipol nel contesto di campagne promozionali limitate per tempistiche e/o territorio;
- (iii) la conferma della facoltà della Società di condurre controlli (ivi inclusi quelli in materia antiriciclaggio, nel caso di distribuzione dei prodotti vita) sulla rete, secondo le modalità concordate con la Banca, con l'aggiunta della precisazione che tali controlli possano essere

² La sottoscrizione dei Nuovi Contratti di Distribuzione da parte delle Società Distributrici è prevista entro il 31 ottobre 2026.

- effettuati anche presso i locali della Banca ove previsto dalla legge applicabile;
- (iv) l'introduzione di una disciplina organica con riferimento alla recente disciplina sui ricorsi all'arbitro assicurativo;
 - (v) la conferma che le iniziative promozionali e pubblicitarie in relazione alla distribuzione dei prodotti assicurativi della Società da parte della Banca siano svolte, nel rispetto della normativa applicabile, previa condivisione tra le parti, o a seguito di sollecitazione di una di esse, anche in relazione alla ripartizione dei relativi costi;
 - (vi) la conferma del Comitato Operativo – composto da 4 membri, di cui 2 a nomina della Banca, 1 a nomina del Partner e 1 a nomina della Società – con l'apporto di alcune modifiche rispetto alla sua operatività e alla periodicità delle sue riunioni, in un'ottica di semplificazione e valorizzazione delle occasioni di interlocuzione diretta e "ordinaria";
 - (vii) la conferma che la Banca possa proporre alla Società e/o a Unipol, nell'ambito del Comitato Operativo di cui al precedente punto (vi), la realizzazione di prodotti che differiscano in modo non marginale da quelli presenti in catalogo (i cc.dd. prodotti diversi), ove presenti sul mercato nazionale e maggiormente rispondenti alle esigenze assicurative della clientela, ovvero modifiche ai prodotti assicurativi presenti in catalogo. In relazione a tale facoltà della Banca, i Nuovi Contratti di Distribuzione disciplinano le procedure e le tempistiche di accettazione della proposta e successiva realizzazione del prodotto diverso o delle modifiche ai prodotti da parte della Società e/o di Unipol (a cui è riconosciuto un diritto di prelazione), qualora queste ultime comunichino alla Banca la loro disponibilità nei termini contrattualmente previsti. Qualora la Società e/o Unipol non intendano realizzare il prodotto diverso, BPER avrà il diritto di rivolgersi ad un'altra società di assicurazione per la realizzazione e distribuzione di tali nuovi prodotti assicurativi sulla propria rete. Qualora la Banca si sia rivolta a terzi e, successivamente, la Società o Unipol comunichino alla Banca la propria disponibilità a fornire un prodotto equivalente o migliore, le Parti discuteranno in buona fede l'estensione del contratto in essere tra le stesse al nuovo prodotto offerto dalla Società ovvero da Unipol; raggiunto l'accordo, la Banca cesserà la distribuzione del prodotto diverso di terzi, a condizione che ciò non comporti penali o responsabilità a suo carico. Nel Nuovo Contratto di Distribuzione con Arca Vita è stato, inoltre, introdotto un regime speciale derogatorio rispetto alla prelazione ordinaria di Arca Vita e Unipol, per i prodotti assicurativi di compagnie terze distribuiti dalla Banca alla clientela *private* tramite la piattaforma del *broker* "Firstance", nonché un impegno a carico della Banca a fornire ad Arca Vita e a Unipol, con cadenza annuale, un'informativa sul numero di operazioni poste in essere dalla Banca medesima attraverso la piattaforma del *broker* "Firstance";
 - (viii) la conferma dei termini e condizioni secondo le quali la Società potrà realizzare e/o emettere le innovazioni dei prodotti assicurativi regolati dai Nuovi Contratti di Distribuzione, nonché i nuovi prodotti assicurativi, di capitalizzazione dei rami vita e dei piani individuali pensionistici (PIP). La Società, previo raggiungimento di apposita intesa con BPER, potrà, pertanto, modificare e/o integrare l'elenco dei prodotti anche tramite circolari o comunicazioni a condizione che il relativo contenuto sia stato previamente concordato con BPER; fermo restando quanto precede, la Società sarà libera di eliminare alcuni prodotti e, di conseguenza, BPER potrà provvedere alla sostituzione di tale prodotto stesso rivolgendosi, a tal fine, a Unipol e, in subordine, a compagnie assicurative terze;
 - (ix) la conferma dell'impegno vincolante alla prosecuzione del processo di innovazione previsto

dagli Accordi di Bancassurance 2022 mediante l'introduzione di determinati nuovi prodotti e l'evoluzione dei prodotti a catalogo, con l'eliminazione degli obiettivi minimi da allegare al contratto;

- (x) la conferma dell'impegno della Società, in caso di cessazione del contratto, a non contattare, direttamente o indirettamente, la clientela che abbia stipulato contratti assicurativi nei rami vita con Arca Vita per il tramite della Banca, salvo l'adempimento di obblighi di legge o dalle condizioni di polizza. La durata di tale impegno è stata ridotta da 60 mesi a 36 mesi dalla risoluzione del contratto;
- (xi) la conferma dell'obbligo della Società di non condividere con – né di rendere disponibili/utilizzabili in alcun modo, per qualsivoglia fine, a terzi (ivi incluso il gruppo Unipol), anche per il tramite di propri dipendenti, collaboratori e/o intermediari – i dati personali e non personali dei clienti che siano stati trasmessi da BPER in esecuzione del contratto, ovvero dai clienti medesimi in esecuzione dei sottostanti rapporti assicurativi, restando inteso che è fatto salvo l'utilizzo da parte della Società dei dati personali e non personali dei clienti ai fini esclusivi della stipula o gestione dei contratti assicurativi ai sensi del Regolamento IVASS n. 40/2018 e delle iniziative commerciali condivise previamente concordate con BPER. Al riguardo, è stato inoltre specificato che – ove, per effetto di modifiche all'assetto dei rapporti attualmente in essere tra il gruppo Unipol e il Gruppo BPER, ovvero in conseguenza di operazioni straordinarie o di altre circostanze, vengano meno le esigenze normative sottese all'obbligo di non condivisione dei dati personali e non personali dei clienti trasmessi dalla Banca o dai clienti stessi – tale obbligo cesserà di trovare applicazione in relazione alla condivisione e utilizzabilità dei dati in favore del gruppo Unipol, fermo restando il rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali e fermo il divieto per la Società, Unipol e per le società del gruppo Unipol di intraprendere iniziative commerciali nei confronti dei clienti non previamente concordate con la Banca;
- (xii) con riferimento alle provvigioni dovute dalla Società a BPER a fronte dell'attività svolta in merito ai prodotti collocati da quest'ultima, la conferma dello schema commissionale già in vigore, seppure con alcuni aggiornamenti e affinamenti. In particolare, i Nuovi Contratti di Distribuzione prevedono il riconoscimento di (a) una provvigione fissa in funzione dell'ammontare del premio relativo ai contratti collocati, al netto dei resi ("IPF"), e (b) una provvigione aggiuntiva in funzione del raggiungimento di determinati *target* di produzione in ciascun anno di riferimento e subordinatamente al raggiungimento di adeguati parametri di qualità del servizio nei confronti della clientela ("IPA"). Nel Nuovo Contratto di Distribuzione con Arca Assicurazioni è previsto che il riconoscimento dell'IPA nei comparti Rami Elementari e Auto continui a essere subordinato anche alla condizione che il rapporto tra il risultato dei sinistri e dei premi di competenza, riferibile al portafoglio complessivamente collocato dalla Banca, sia inferiore a soglie prefissate. È stata inoltre modificata, per Arca Assicurazioni (comparto Rami Elementari) e per UniSalute, la struttura commissionale, con introduzione di percentuali di IPA differenti per la raccolta effettuata con Premi Unici Anticipati rispetto a quanto ottenuto con Premi Annui e con eliminazione del provvigionale straordinario "IPS" e della «clausola di salvaguardia» in precedenza prevista in caso di superamento dei *target* di raccolta premi al netto dei resi.

2.2. Parti correlate con le quali l'Operazione è posta in essere, natura della correlazione e portata degli interessi di tali parti nell'Operazione

Ai sensi della Policy OPC, l'Operazione costituisce un'operazione tra parti correlate in quanto Unipol è titolare di una partecipazione qualificata pari al 19,9%³ del capitale sociale di BPER ed esercita influenza notevole sulla Banca. Inoltre, sono parti correlate della Banca anche Arca Vita, in quanto società su cui BPER esercita influenza notevole nonché società controllata da Unipol, Arca Assicurazioni e UniSalute, in quanto società controllate da parti correlate della Banca.

Da ultimo, l'Operazione coinvolge anche altre parti correlate di BPER, ossia, segnatamente, le Società Distributrici, in quanto società controllate dalla medesima BPER.

Quanto al valore, l'Operazione si qualifica come operazione di "maggiore rilevanza" tra parti correlate ai sensi della normativa vigente e della Policy OPC. In particolare, con riferimento all'Operazione nel suo complesso, l'indice di rilevanza del controvalore di cui al paragrafo 3.3.1 della Policy OPC risulta superiore alle soglie rilevanti.

Più precisamente, il controvalore dell'Operazione – stimato in una cifra intorno a cinque miliardi di Euro, calcolando il controvalore complessivo delle commissioni rivenienti dai Nuovi Accordi di Bancassurance assumendo una durata decennale degli stessi – risulta superiore alla prevista soglia del 5% dei fondi propri consolidati, pari – alla data del 30 giugno 2026 – a Euro 804.854.030,70.

2.3. Motivazioni economiche e di convenienza dell'Operazione per la Banca

L'Operazione riveste una significativa valenza strategica e industriale e si inserisce nel percorso delineato dal Piano Industriale B:Dynamic *Full Value* 2027 della Banca e dalle connesse iniziative di accelerazione *post* integrazione di BPSO, che prevedono, tra le varie iniziative evolutive, il pieno dispiego del potenziale della *bancassurance* a supporto della valorizzazione della base clienti, generando quindi un'importante crescita della componente commissionale dei ricavi.

In particolare, le principali motivazioni alla base del rinnovo del Progetto di Bancassurance possono essere sintetizzate come segue:

- (i) proseguire e consolidare la collaborazione avviata nel 2009, e proseguita negli anni, che ha consentito di sviluppare nel tempo una relazione industriale di reciproca soddisfazione, consolidando su un orizzonte di lungo periodo una *partnership* strategica funzionale allo sviluppo della *bancassurance*;
- (ii) continuare ad offrire valore alla clientela, attraverso un'offerta assicurativa sempre più ampia e completa e livelli di servizio di primaria qualità grazie ad un Partner di eccellenza in ambito assicurativo che permette di rafforzare l'attrattività della proposizione commerciale della Banca e di massimizzare la fidelizzazione della clientela;
- (iii) mantenere un'impostazione contrattuale orientata alla creazione di valore nel tempo, attraverso un impianto provvigionale che valorizza maggiormente la crescita del portafoglio ottimizzando lo sforzo commerciale della rete della Banca;
- (iv) garantire la continuità di offerta e di servizio alla rete, facendo leva sulla conoscenza dei prodotti *bancassurance* maturata nel corso del tempo, massimizzando i benefici degli investimenti effettuati in formazione, processi e piattaforme tecnologiche e permettendo di

³ Dato aggiornato alla data di pubblicazione del presente Documento Informativo.

rafforzare ulteriormente l'efficacia commerciale dimostrata, che ha portato ad una crescita significativa del portafoglio in essere sia nel comparto vita sia nel comparto danni.

In tale contesto, si prevede che l'Operazione possa consentire al Gruppo BPER di ottenere i seguenti benefici:

- (i) ulteriore rafforzamento del posizionamento competitivo della Banca, attraverso il consolidamento della *partnership* strategica con il Gruppo Unipol e la piena attuazione delle relative sinergie;
- (ii) aumento dei volumi di premi lordi raccolti, in particolar modo sul comparto Danni (Rami Elementari, Salute, Protezione componente danni e vita e Auto), con previsione di una crescita complessiva 2026-2036 di circa il 10% all'anno;
- (iii) aumento delle commissioni derivanti dal comparto Danni, di cui al precedente punto, in linea con la crescita attesa dei premi;
- (iv) prosecuzione del percorso di sviluppo del comparto Vita (prodotti di Investimento).

2.4. Modalità di determinazione del prezzo e valutazioni circa la sua congruità rispetto ai valori di mercato di operazioni similari

Il corrispettivo relativo al Nuovo Accordo di Modifica e Rinnovo e, complessivamente, ai Nuovi Accordi di Bancassurance è calcolato sulla base dell'impianto provvigionale dei Nuovi Contratti di Distribuzione pattuiti per l'esecuzione dei servizi ivi contenuti.

I valori dell'impianto delle commissioni spettanti a BPER per la distribuzione dei prodotti assicurativi del ramo Vita e del ramo Danni sono in linea con i valori comunemente applicati in operazioni di natura simile (*i.e.*, prodotti assicurativi *standard* distribuiti sul canale bancario) in Italia. Sulla base della durata decennale dei Nuovi Contratti di Distribuzione, che prevedono l'applicazione delle nuove provvigioni dal 2026 incluso al 2036, l'ammontare commissionale complessivo si stima essere pari a circa cinque miliardi di Euro.

In generale, per quanto riguarda i prodotti assicurativi relativi ai prodotti rami danni e vita c.d. di protezione, è previsto il riconoscimento (i) di un Importo Provvigionale Fisso (IPF) in funzione dell'ammontare del premio relativo ai contratti collocati, e (ii) di un Importo Provvigionale Aggiuntivo (IPA) in funzione del raggiungimento di determinati *target* di produzione in ciascun anno di riferimento e subordinatamente al raggiungimento di adeguati parametri di qualità del servizio nei confronti della clientela (ad esempio, in termini di reclami complessivi ricevuti in relazione all'attività distributiva svolta da BPER), ed eventuali ulteriori parametri (ad esempio *loss ratio* per i Rami Elementari e Auto).

In particolare, approfondendo l'impianto delle commissioni previste nei Nuovi Contratti di Distribuzione, si evidenzia come il contributo riveniente dalle commissioni IPF sia confermato per tutti i comparti. Per quanto riguarda l'IPA viene confermato il meccanismo per Auto e Protezione in linea con i precedenti accordi, mentre per Rami Elementari e Salute – per i quali è parimenti previsto un IPA – viene introdotta una distinzione tra IPA derivanti da Premi Annui/Rinnovi e da Premi Unici Anticipati, in linea con la strategia commerciale della banca volta ad incentivare la produzione a premio annuo e la progressiva costruzione di uno *stock* a rinnovo.

Con specifico riferimento al predetto meccanismo di remunerazione variabile (IPA), sono previste

soglie di raggiungimento degli obiettivi di produzione, a partire dal 75% fino al 100%, che consentono a BPER di ottenere una remunerazione crescente in funzione del livello di *performance* raggiunto.

Rispetto ai prodotti di investimento assicurativo, è confermata, invece, l'assenza di *rappel* o altre commissioni di *overperformance*.

Alla luce di quanto precede, si segnala che l'impianto provvigionale si mostra sostanzialmente in linea rispetto a quanto previsto dai precedenti Accordi di Bancassurance 2022, esprimendo un chiaro valore gestionale. In particolare: (i) in merito al comparto "danni" l'aumento dell'IPA sui Premi Annuai/Rinnovi per Rami Elementari e Salute permette, come detto, di incentivare la costruzione di uno *stock* a tacito rinnovo su cui maturano commissioni maggiori rispetto ai medesimi importi generati con Premi Unici Anticipati; e (ii) in merito al comparto Vita, la mancanza di *target* identifica un profilo particolarmente meritorio del complessivo impianto contrattuale proposto, in quanto tale ambito – ancorché tradizionalmente ricondotto nell'alveo bancario-assicurativo – si collega direttamente alla valorizzazione e alla congrua gestione dei risparmi della clientela (*i.e.*, *wealth management*). Per completezza, si segnala che i prodotti Vita c.d. "di protezione" prevedono importi provvigionali aggiuntivi.

Tanto premesso, conformemente alla Policy OPC e alla normativa vigente, il Comitato OPC ha incaricato Deloitte affinché completasse un'analisi delle prassi osservabili sul mercato italiano per accordi di *bancassurance* comparabili al Progetto di Bancassurance, al fine di svolgere opportuni approfondimenti propedeutici al rinnovo degli accordi relativi al Progetto di Bancassurance, principalmente incentrati sull'analisi della struttura provvigionale, della durata dei Nuovi Accordi di Bancassurance e della sostenibilità dei *target* di produzione che guidano il raggiungimento degli obiettivi commissionali variabili del *business* danni.

In attuazione dell'incarico ricevuto, Deloitte ha svolto tra l'altro: (i) un'analisi delle principali caratteristiche dell'Operazione e delle condizioni economiche e contrattuali previste dai Nuovi Accordi di Bancassurance, con particolare riferimento all'impianto provvigionale, alla durata degli accordi e ai *target* di produzione del *business* danni; (ii) un'analisi del mercato assicurativo e bancassicurativo italiano, con particolare riferimento alle principali tendenze storiche e prospettiche, alle linee di *business* e ai canali distributivi rilevanti ai fini dell'Operazione; (iii) analisi di *benchmarking* sugli elementi caratterizzanti gli accordi bancassicurativi identificati, con particolare riferimento alla struttura dei meccanismi provvigionali, alle percentuali di retrocessione riconosciute al distributore, alla durata degli accordi e, ove disponibile, ai *target* di produzione e ai relativi meccanismi di remunerazione.

Più nello specifico, il lavoro di approfondimento di Deloitte si è basato su una ricognizione di mercato, che ha incluso *inter alia*: (i) *know-how* interno maturato da Deloitte sul mercato della bancassicurazione e degli accordi distributivi; (ii) analisi di dati pubblici (es. *set* informativo – KID, DIP – per prodotti e operatori comparabili dei concorrenti); (iii) elaborazione di dati storici e prospettici, ricevuti da BPER; e (iv) interazione diretta con il *team* della Banca e confronto su temi specifici.

Ad esito di tali attività, il parere reso da Deloitte, disponibile in allegato al Parere del Comitato Parti Correlate, conclude affermando che "*non sono emerse discordanze tra gli elementi principali dei Nuovi Accordi oggetto dell'Operazione e la prassi deducibile da recenti e analoghe transazioni bancassicurative. Le principali condizioni economico-contrattuali dei Nuovi Accordi risultano pertanto congrue rispetto a quelle osservabili sul mercato italiano*".

2.5. Illustrazione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'Operazione

L'Operazione, nel suo complesso, è tale da generare un effetto accrescitivo della redditività prospettica del Gruppo BPER tenuto conto della rilevanza strategica della *bancassurance* e del posizionamento competitivo del Gruppo BPER e del gruppo Unipol, in linea con il mercato in termini di *performance*.

In particolare, l'Operazione – come meglio indicato nel precedente Paragrafo 2.3 – si inserisce coerentemente nelle direttrici strategiche delineate nel B:Dynamic *Full Value* 2027 della Banca e nelle connesse iniziative di accelerazione *post* integrazione di BPSO e si prevede possa generare, nell'arco del decennio, ricavi commissionali complessivi pari a circa cinque miliardi di Euro.

2.6. Variazione dell'ammontare dei compensi dei componenti dell'Organo di Amministrazione della Banca e/o di società da questa controllate in conseguenza dell'Operazione

Alla data odierna, non si prevedono variazioni dei compensi dei componenti degli Organi di Amministrazione di BPER e delle società da questa controllate in conseguenza dell'Operazione.

2.7. Eventuali componenti degli Organi di Amministrazione e di Controllo e Dirigenti della Banca coinvolti nell'Operazione quali parti correlate

Nell'Operazione non sono coinvolti, in qualità di parte correlata, componenti degli Organi di Amministrazione e Controllo, e dirigenti della Banca o di sue società controllate.

2.8. Approvazione dell'Operazione

Ai sensi della normativa vigente e della Policy OPC, le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate sono approvate dal Consiglio di Amministrazione di BPER previo motivato parere vincolante del Comitato OPC, chiamato a esprimersi sull'interesse della Banca al compimento dell'Operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Le citate disposizioni prevedono che il Comitato OPC, anche a mezzo di uno o più dei suoi componenti, sia coinvolto nella fase delle trattative e nella fase istruttoria attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo, con facoltà di richiedere informazioni e formulare osservazioni.

Attività del Comitato OPC

In conformità con quanto previsto dalla normativa vigente e della Policy OPC, trattandosi di operazione con parti correlate di maggiore rilevanza, il Comitato OPC è stato tempestivamente attivato e coinvolto nella fase delle trattative e nella fase istruttoria ai fini del rilascio del proprio parere vincolante per l'approvazione dell'Operazione da parte del Consiglio di Amministrazione di BPER.

Più nello specifico, il Comitato Parti Correlate si è riunito la prima volta in data 26 giugno 2026; in tale occasione, il Comitato è stato informato in merito all'avvio della attività funzionali al rinnovo del Progetto di Bancassurance e ha condiviso l'opportunità di avvalersi del supporto di propri

esperti indipendenti, sia di natura legale che di natura industriale/finanziaria, rinviando l'individuazione degli stessi a una seduta successiva.

In occasione della successiva seduta del 14 luglio 2026, il Comitato, previa valutazione delle offerte pervenute, in particolare per quanto attiene ai requisiti di professionalità, competenza, esperienza ed indipendenza, nonché all'assenza di conflitti di interesse, ha deliberato di conferire l'incarico di *advisor* legale allo Studio Molinari e di *advisor* industriale-finanziario a Deloitte. Con particolare riguardo all'indipendenza e all'assenza di conflitti di interesse, tale verifica è stata effettuata sulla base di apposite dichiarazioni rilasciate dai predetti *advisor* ai sensi dell'art. 2.4 dell'Allegato 4 del Regolamento OPC nonché delle informazioni a disposizione della Banca.

Successivamente, nelle riunioni del 31 luglio, del 4 settembre, del 18 settembre e del 23 settembre, il Comitato è stato via via informato dalle competenti Funzioni aziendali e dai propri *advisor* in merito ai principali temi negoziali e allo sviluppo delle trattative – ricevendo tempo per tempo, al pari dei relativi *advisor*, le bozze dei vari documenti contrattuali nelle diverse versioni scambiate con controparte – nonché alle analisi di natura industriale e finanziaria (per quanto attiene, tra l'altro, alla situazione e all'evoluzione prospettica del mercato assicurativo nei rami danni e vita, al posizionamento del Gruppo BPER, alle prospettive di crescita, ai *benchmark* di mercato, sia per quanto attiene alla durata degli accordi che per quanto riguarda il relativo impianto commissionale). Per quanto attiene ai profili industriali, le competenti funzioni aziendali hanno fornito: (i) con riferimento al comparto danni, un approfondimento in merito alla dinamica delle commissioni provvigionali, cumulate e per singolo ramo assicurativo, previste a favore di BPER nel periodo 2026 - 2036, nonché circa i principali *trend* del mercato Danni e le leve industriali che la Banca intende implementare per raggiungere i *target* di produzione previsti dai Nuovi Accordi di Bancassurance; (ii) con riferimento al comparto Vita, un approfondimento in merito al livello delle commissioni di gestione che verranno applicate sui diversi rami ed agli impatti economici previsti a seguito dell'applicazione di tali nuovi livelli. In tale contesto, il Comitato ha potuto verificare come gli obiettivi e l'impianto in ambito Vita non impattino sulla strategia complessiva e la redditività del comparto *private* anche in riferimento alla vendita di altri prodotti. Nel corso della riunione, i consulenti di Deloitte hanno illustrato gli approfondimenti condotti, in linea con quanto richiesto dal Comitato nella precedente seduta, in merito alla ragionevolezza delle ipotesi sottese al *business case* elaborato dalle funzioni aziendali e sul relativo *benchmark* di mercato, fornendo riscontri positivi.

Durante tutti predetti incontri, il Comitato OPC si è avvalso della facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni alle funzioni/Organi sociali incaricati della conduzione delle attività anche al fine di poter consapevolmente, sulla base di attenta e approfondita analisi, dotarsi delle informazioni necessarie per poter effettuare le valutazioni di competenza.

Infine, in occasione della riunione del 1° ottobre 2026, il Comitato – dopo avere esaminato, tra l'altro, le bozze finali della documentazione contrattuale relativa ai Nuovi Accordi di Bancassurance, i contenuti del parere legale reso dallo Studio Molinari – il quale conclude che *“gli Accordi di Rinnovo sostanzialmente siano in linea con la normativa applicabile e, sulla base della nostra esperienza in materia, con la best practice del mercato assicurativo e bancario, e in particolare del settore della bancassurance. Nel complesso gli Accordi di Rinnovo non presentano criticità di rilievo, offrono posizioni contrattuali bilanciate tra le parti e meccanismi di tutela sufficientemente adeguati per la Banca e le altre Reti Distributive del Gruppo BPER”* (cfr. documento allegato al Parere del Comitato Parti Correlate) – e i contenuti della richiamata *opinion* resa da Deloitte – ha rilasciato, all'unanimità, il proprio parere motivato favorevole (il **“Parere del Comitato”** o il **“Parere del CPC”**) circa: (i) la

sussistenza dell'interesse di BPER al compimento dell'Operazione e (ii) la convenienza e correttezza sostanziale dei termini e delle condizioni della stessa. In conformità a quanto previsto dall'art. 5 del Regolamento OPC, copia del Parere del Comitato OPC è allegato al presente Documento Informativo come Allegato "A".

Approvazione dell'Operazione da parte del Consiglio di Amministrazione

In data 2 ottobre 2026, sulla base della documentazione istruttoria ricevuta e del Parere del Comitato, il Consiglio di Amministrazione di BPER – condivise le motivazioni e i razionali sottostanti all'Operazione e rilevato altresì l'interesse della Banca a compiere l'Operazione medesima nonché la convenienza delle relative condizioni – ha approvato l'Operazione e, per l'effetto, la sottoscrizione del Nuovo Accordo di Modifica e Rinnovo e, più in generale, dei Nuovi Accordi di Bancassurance, con la sola prudenziale astensione del Presidente Cerchiai, in ragione dei pregressi incarichi dallo stesso ricoperti nel Gruppo Unipol e dell'incarico di Consigliere di Arca Assicurazioni attualmente ricoperto da un suo stretto familiare.

Si segnala inoltre che, nell'ambito della trattazione consiliare dell'Operazione, i Consiglieri Gianfranco Farre e Stefano Rangone, ai sensi dell'art. 2391 c.c., hanno rammentato di ricoprire, rispettivamente, il ruolo di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Banco di Sardegna S.p.A. e il ruolo di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Banca Cesare Ponti S.p.A., che sono parte dell'Operazione – in qualità di Società Distributrici – e società controllate dalla medesima BPER. Con riferimento a quanto precede, non sono state tuttavia ravvisate situazioni di conflitto di interesse.

2.9. Rilevanza dell'Operazione per via del cumulo di cui all'art. 5, comma 2, del Regolamento OPC

La rilevanza dell'Operazione sussiste in via autonoma e non deriva dal cumulo con altre operazioni.

3. DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di BPER, Giovanni Tincani, attesta, ai sensi dell'articolo 154-*bis*, comma 2, del TUF, che l'informativa contabile relativa a BPER contenuta nel presente Documento Informativo corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

* * * * *

ALLEGATI

Allegato "A": Parere del Comitato OPC e relativi allegati

PARERE DEL COMITATO PARTI CORRELATE AI SENSI DELLA POLICY PER IL GOVERNO DEL RISCHIO DI NON CONFORMITÀ IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE NEI CONFRONTI DI SOGGETTI RILEVANTI E DI ATTIVITÀ DI RISCHIO NEI CONFRONTI DI SOGGETTI COLLEGATI

1. Premessa

Il presente parere è reso dal Comitato Parti Correlate (il “**Comitato**”) di BPER Banca S.p.A. (la “**Banca**” o “**BPER**”) in relazione al rinnovo del progetto di bancassicurazione (il “**Progetto di Bancassicurazione**” o “**Progetto di Bancassurance**”) oggetto dell’operazione descritta nel successivo paragrafo 2 (l’“**Operazione**”), ai sensi del “Regolamento Operazioni con Parti Correlate”, adottato con delibera Consob n. 17221 del 10 marzo 2010, come successivamente modificato (il “**Regolamento OPC**”) e della Circolare di Banca d’Italia del 17 dicembre 2013 n. 285 (la “**Circolare 285**”), nonché in conformità con la “Policy per il governo del rischio di non conformità in materia di conflitti di interesse nei confronti di Soggetti Rilevanti e di attività di rischio nei confronti di soggetti collegati” adottata dalla Banca (la “**Policy OPC**”).

2. Descrizione dell’Operazione

2.1 Caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell’Operazione

In base alle informazioni fornite dal *management* di BPER e alle evidenze documentali sottoposte al Comitato, si riportano di seguito le principali caratteristiche dell’Operazione.

2.1.1 *Caratteristiche e modalità dell’Operazione e dei relativi accordi contrattuali*

L’Operazione ha ad oggetto il rinnovo del Progetto di Bancassicurazione avviato nel 2009 dalla Banca, in qualità di capogruppo del gruppo bancario BPER (il “**Gruppo BPER**”) e dalla allora Banca Popolare di Sondrio S.p.A. (“**BPSO**”) ai fini dell’individuazione di un *partner* assicurativo, identificato nell’allora Unipol Gruppo S.p.A. (“**Unipol Gruppo**”), oggi Unipol Assicurazioni S.p.A. (“**Unipol**” o il “**Partner**”), per la distribuzione di prodotti assicurativi nei rami vita e danni. In particolare:

- A. in data 24 dicembre 2009, BPSO, BPER, EM.RO Popolare S.p.A., Meliorbanca S.p.A. (“**Meliorbanca**”) e Unipol Gruppo hanno sottoscritto un contratto di compravendita (il “**Contratto di Compravendita**”) avente ad oggetto, tra l’altro: (i) l’acquisto da parte di Unipol Gruppo, in qualità di acquirente, da BPER, Meliorbanca e BPSO, in qualità di venditori, di una partecipazione complessivamente pari al 60% del capitale sociale di Arca Vita S.p.A. (“**Arca Vita**”), e (ii) l’acquisto da parte di persona da nominare, quale acquirente, da BPER e BPSO, quali venditori, di una partecipazione complessivamente pari al 28,95% del capitale sociale di Arca Assicurazioni S.p.A. (“**Arca Assicurazioni**”);
- B. in data 22 giugno 2010, il Contratto di Compravendita è stato eseguito con il perfezionamento dell’acquisto (i) da parte di Unipol Gruppo, in qualità di acquirente, da BPER, Meliorbanca e BPSO, in qualità di venditori, di una partecipazione complessivamente pari al 60% di Arca Vita, e (ii) da parte di Arca Vita da BPER e BPSO, di una partecipazione complessivamente pari al 28,95% di Arca Assicurazioni;
- C. sempre in data 22 giugno 2010, in esecuzione del Contratto di Compravendita:
 - (i) BPER, BPSO e Unipol Gruppo hanno sottoscritto un patto parasociale volto a disciplinare le regole di governo societario di Arca Vita e di Arca Assicurazioni,

nonché a definire talune disposizioni relative ai trasferimenti di azioni detenute da ciascuna parte contrattuale in Arca Vita (il “**Patto Parasociale 2010**”);

- (ii) BPER, BPSO e Unipol Gruppo hanno sottoscritto un accordo integrativo volto a disciplinare le conseguenze giuridiche di determinati eventi che dovessero occorrere durante lo svolgimento del Progetto di Bancassicurazione e, in particolare, a prevedere la concessione di reciproci diritti di opzione, da esercitarsi al verificarsi delle fattispecie ivi definite (la “**Scrittura Privata 2010**”);
- (iii) Arca Vita, Arca Assicurazioni (congiuntamente “**Arca**” e, ciascuna, la “**Società**”) e Arca Vita International DAC hanno sottoscritto, ciascuna per quanto di propria competenza, contratti di distribuzione di prodotti assicurativi nei rami vita e danni, rispettivamente, con BPER e con le società distributrici del Gruppo BPER e con BPSO (i “**Contratti di Distribuzione 2010**” e, insieme al Contratto di Compravendita, come successivamente modificato e integrato, alla Scrittura Privata 2010 e al Patto Parasociale 2010, gli “**Accordi di Bancassurance 2010**”);

D. con accordo sottoscritto in data 8 novembre 2017 (l’“**Accordo di Modifica e Rinnovo 2017**”), BPSO, BPER, Unipol Gruppo e Arca Vita, nel confermare il proprio interesse alla prosecuzione del Progetto di Bancassicurazione e i relativi impegni assunti per un periodo di 5 anni decorrente dal 1° gennaio 2018 (ulteriormente rinnovabile previo espresso accordo scritto tra le parti), hanno convenuto, *inter alia*, di:

- (i) ridefinire il periodo rilevante degli aggiustamenti prezzo di cui al Contratto di Compravendita, concordando altresì talune precisazioni in relazione alla Scrittura Privata e all’articolo 11 del Contratto di Compravendita (disciplinante, *inter alia*, il contributo di *know how* del Partner a favore delle compagnie Arca);
- (ii) stipulare un nuovo patto parasociale, efficace a far data dal 1° gennaio 2018, mantenendo sostanzialmente invariate le disposizioni nel Patto Parasociale 2010, ma adeguandone la durata (il “**Patto Parasociale 2017**”);
- (iii) stipulare nuovi contratti di distribuzione, efficaci a far data dal 1° gennaio 2018, mantenendo sostanzialmente invariate le disposizioni dei Contratti di Distribuzione 2010, ma adeguandone la durata e prevedendo un nuovo assetto commissionale nonché – nell’ottica di condivisione di un percorso finalizzato a supportare la capacità di innovazione di Arca per lo sviluppo di nuovi prodotti assicurativi e soluzioni di offerta che tengano conto delle nuove possibilità offerte dalla innovazione tecnologica – un processo di sviluppo per l’introduzione di taluni prodotti e per l’evoluzione di quelli presenti nel “catalogo” Arca disponibile (i “**Contratti di Distribuzione 2017**”); e
- (iv) stipulare una nuova scrittura privata, efficace a far data dal 1° gennaio 2018, mantenendo sostanzialmente invariate le disposizioni previste nella Scrittura Privata 2010 (e, in particolare, mantenendo tutte le condizioni per l’esercizio delle relative opzioni di acquisto ivi previste), ma aggiornando e allineando il testo per tenere conto delle nuove intese raggiunte tra le parti (la “**Scrittura Privata 2017**” e, insieme al Patto Parasociale 2017, ai Contratti di Distribuzione 2017 e all’Accordo di Modifica e Rinnovo 2017, gli “**Accordi di Bancassurance 2017**”);

E. in data 7 agosto 2018, si è perfezionato il trasferimento, da parte di Unipol Gruppo, in favore dell’allora controllata UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (“**UnipolSai**”, oggi Unipol), (a) della partecipazione detenuta da Unipol Gruppo in Arca Vita e

rappresentativa del 63,39% del capitale sociale di Arca Vita, nonché – indirettamente – (b) delle partecipazioni detenute da Arca Vita in via diretta e indiretta; UnipolSai ha contestualmente sottoscritto l'atto di adesione al Patto Parasociale 2017, divenendo "Parte" del Contratto di Compravendita, del Patto Parasociale 2017 e della Scrittura Privata 2017;

- F. in vista della scadenza, al 31 dicembre 2022, degli Accordi di Bancassurance 2017, il Partner, BPER e BPSO hanno reciprocamente manifestato l'intendimento di proseguire nel Progetto di Bancassicurazione per ulteriori 5 anni e, conseguentemente, hanno avviato le negoziazioni finalizzate al rinnovo e alla parziale revisione di tali impegni;
- G. con accordo sottoscritto in data 22 dicembre 2022 (di seguito, l' "**Accordo di Modifica e Rinnovo 2022**"), UnipolSai, BPER, BPSO e Arca Vita hanno confermato il proprio reciproco interesse alla prosecuzione del Progetto di Bancassurance (incluso nello stesso anche i prodotti di UniSalute S.p.A. – "**UniSalute**") e al rinnovo dei rispettivi impegni assunti al riguardo per un ulteriore periodo di 5 anni decorrente dal 1° gennaio 2023 e sino al 31 dicembre 2027. Con la sottoscrizione dell'Accordo di Modifica e Rinnovo 2022 le relative parti contraenti, *inter alia*, hanno convenuto e si sono date reciprocamente atto:
- (i) della sostituzione in tutti gli accordi allora vigenti di Unipol Gruppo con UnipolSai, in coerenza con l'adesione agli accordi già avvenuta in data 7 agosto 2018 (cfr. precedente lettera E);
 - (ii) che il Contratto di Compravendita doveva considerarsi definitivamente risolto e comunque non più efficace, essendo stato interamente eseguito dalle relative parti per quanto di rispettiva competenza, fermo quanto espressamente previsto nel medesimo Accordo di Modifica e Rinnovo 2022;
 - (iii) che, a partire da fine marzo 2026, le parti avrebbero negoziato in buona fede, per un periodo massimo di sei mesi, i termini e le condizioni per l'eventuale rinnovo dello stesso;
- H. nel contesto ed in esecuzione degli impegni assunti con la sottoscrizione dell'Accordo di Modifica e Rinnovo 2022:
- (i) UnipolSai, BPER e BPSO hanno sottoscritto un nuovo patto parasociale, efficace a far data dal 1° gennaio 2023, mantenendo sostanzialmente invariate le disposizioni del Patto Parasociale 2017, ma adeguandone la durata e apportando limitate modifiche ad alcuni poteri degli organi delegati (il "**Vigente Patto Parasociale**");
 - (ii) UnipolSai, BPER e BPSO hanno stipulato una nuova scrittura privata mantenendo sostanzialmente invariate le disposizioni previste nella Scrittura Privata 2017 (e, in particolare, mantenendo tutte le condizioni per l'esercizio delle relative opzioni di acquisto ivi previste), ma aggiornando e allineando il testo per tenere conto delle nuove intese raggiunte tra le parti (la "**Vigente Scrittura Privata**");
 - (iii) Arca Vita, Arca International DAC (successivamente fusa per incorporazione in Arca Vita), Arca Assicurazioni e UniSalute hanno sottoscritto, ciascuna per quanto di propria competenza, contratti di distribuzione di prodotti assicurativi con BPER, BPSO e le società distributrici del Gruppo BPER, modificando e aggiornando i termini e le condizioni contenuti nei Contratti di Distribuzione 2017, tra cui, *inter alia*, gli assetti commissionali e gli allegati prodotti ivi previsti (i "**Vigenti Contratti**");



di Distribuzione” e, unitamente all’Accordo di Modifica e Rinnovo 2022, al Vigente Patto Parasociale e alla Vigente Scrittura Privata, i **“Vigenti Accordi di Bancassurance”**);

- I. a decorrere dal 31 dicembre 2024, è divenuta efficace la fusione per incorporazione di UnipolSai in Unipol Gruppo che, contestualmente, ha assunto la nuova denominazione, già sopra richiamata, di “Unipol Assicurazioni S.p.A.” (“Unipol” o il “Partner”); per l’effetto, Unipol è subentrata in tutte le posizioni giuridiche e in tutti i diritti e gli obblighi precedentemente facenti capo ad UnipolSai;
- J. a decorrere dal 20 aprile 2026, è divenuta efficace la fusione per incorporazione di BPSO in BPER (la **“Fusione BPER-BPSO”**); per l’effetto, BPER è subentrata in tutte le posizioni giuridiche e in tutti i diritti e gli obblighi precedentemente facenti capo a BPSO;
- K. in conseguenza della Fusione BPER-BPSO, alla data odierna, il capitale sociale di Arca Vita è suddiviso tra: Unipol per il 63,39%, BPER per il 34,51% e altri azionisti per il rimanente 2,1%. Il capitale sociale di Arca Assicurazioni è invece detenuto da Arca Vita per il 98,12%, da Banca Agricola Popolare di Ragusa per l’1,08% e da Banca Popolare di Fondi per il restante 0,80%;
- L. al fine di tenere conto della Fusione BPER-BPSO e di consolidare ulteriormente la *partnership* in ambito *bancassurance*, le parti hanno riconosciuto la comune volontà di rafforzare e approfondire tale collaborazione strategica attraverso un rinnovo dei reciproci impegni, avviando conseguentemente una fase di negoziazione nei termini previsti dall’Accordo di Modifica e Rinnovo 2022 (*cf.* punto (iii) della precedente lettera G). Tale rinnovo interviene in un contesto di mercato significativamente mutato rispetto alla data di sottoscrizione dell’Accordo di Modifica e Rinnovo 2022, caratterizzato, in Italia, da un rilevante processo di consolidamento dei settori bancario e assicurativo; in tale contesto, la stabilità e la continuità della *partnership* su un orizzonte di lungo periodo costituiscono un interesse comune delle parti;
- M. ciò premesso, è stata predisposta una bozza di “Nuovo Accordo di Modifica e Rinnovo degli Accordi di Bancassurance” (il **“Nuovo Accordo Quadro”**) con cui le parti intendono confermare il proprio reciproco interesse alla prosecuzione del Progetto di Bancassicurazione e al rinnovo – ai termini e alle condizioni riepilogati in maggior dettaglio al successivo par. 2.1.2 – degli impegni assunti per un ulteriore periodo di dieci anni decorrente dalla data di sottoscrizione e, in particolare:
 - (i) sottoscrivere un nuovo patto parasociale (il **“Nuovo Patto Parasociale”**);
 - (ii) stipulare una nuova scrittura privata (la **“Nuova Scrittura Privata”**);
 - (iii) stipulare, o far sì che siano stipulati, a seconda del caso, nuovi contratti di distribuzione (i **“Nuovi Contratti di Distribuzione”**) tra le società distributrici del Gruppo BPER e Arca Vita, Arca Assicurazioni e UniSalute, sulla base dei *format* allegati al Nuovo Accordo Quadro,

congiuntamente, insieme al Nuovo Accordo Quadro, i **“Nuovi Accordi di Bancassurance”**.

2.1.2 Termini e condizioni dell’Operazione

I principali termini dei nuovi accordi del Progetto di Bancassicurazione – come risultanti dalla documentazione messa a disposizione in bozza del Comitato alla data odierna – possono essere riassunti come segue:

- (i) Bozza del Nuovo Accordo Quadro¹: il nuovo accordo da sottoscrivere tra BPER, Unipol e Arca Vita prevede, tra l'altro, quanto segue:
- (a) l'estensione della durata da quinquennale a decennale fino al 31 dicembre 2036, con possibile rinnovo previo accordo, con negoziazione per un periodo massimo di 6 mesi da avviare a partire dal 31 marzo 2035;
 - (b) in conseguenza dell'estensione della durata, l'introduzione di valutazioni *antitrust* periodiche (in prossimità della scadenza del primo quinquennio e, successivamente, dopo ulteriori 30 mesi) con meccanismi di conversione automatica dal modello "esclusiva" al modello "preferenzialità" e la disapplicazione di specifici obblighi distributivi sui mercati provinciali critici anche con riferimento alla distribuzione dei prodotti danni e salute;
 - (c) la conferma di Arca Vita e Arca Assicurazioni quali piattaforme preferenziali per eventuali ulteriori progetti di *bancassurance* o altri contratti di distribuzione assicurativa che le società del medesimo gruppo del Partner intendano perseguire attraverso banche diverse dalle cc.dd. Nuove Banche Concorrenti (come individuate in allegato al Nuovo Accordo Quadro) – ad eccezione di progetti per la distribuzione di prodotti assicurativi in ambito salute² e prodotti destinati a titolari di partita IVA ovvero realizzati attraverso compagnie, anche successivamente acquisite, vincolate da rapporti di bancassicurazione già autorizzati o preesistenti – con l'impegno del Partner di sottoporre preventivamente a BPER le linee guida previste per la realizzazione di nuovi progetti di *bancassurance* che prevedano il coinvolgimento di Arca Vita e/o Arca Assicurazioni. Nel caso di:
 - consenso di BPER alla realizzazione del progetto, il Partner resterà obbligato a sviluppare il progetto secondo le linee guida condivise; oppure
 - mancato consenso di BPER alla realizzazione del progetto, il Partner avrà il diritto di sviluppare il nuovo progetto solo con modalità che non implicino il coinvolgimento di Arca Vita e Arca Assicurazioni.
- Viene tuttavia prevista un'eccezione alla previsione di preferenzialità delle piattaforme Arca Vita e Arca Assicurazioni rispetto a eventuali futuri accordi di *bancassurance* con sportelli bancari di banche, diverse da BPER, che entrino a far parte del Gruppo Unipol;
- (d) la conferma dell'obbligo del Partner di continuare ad apportare il proprio *know how* nei rami vita, danni e previdenza complementare ad Arca Vita, Arca Assicurazioni e UniSalute e alle altre società del medesimo gruppo del Partner con cui BPER dovesse instaurare rapporti di collaborazione, fornendo attività di formazione, e facendo sì che tali compagnie offrano e stipulino con i clienti prodotti assicurativi e prodotti di investimento assicurativi competitivi, anche sotto il profilo della tipologia e gamma offerta;
 - (e) la conferma dell'obbligo delle Reti Distributive (come *infra* definite) di distribuire alla propria clientela:

¹ Cfr. bozza finale messa a disposizione in vista della riunione del Comitato del 1° ottobre 2026, unitamente ai relativi allegati.

² Per tali intendendosi prodotti assicurativi dei rami malattia e assistenza e relative garanzie accessorie e servizi fisici e digitali.

- in via esclusiva, i prodotti assicurativi vita e i prodotti di investimento assicurativi emessi da Arca Vita, ad eccezione di:
 1. prodotti assicurativi distribuiti in forza di contratti di distribuzione pre-esistenti (inclusi eventuali rinnovi), stipulati da banche o sportelli bancari acquisiti dalla Banca nel corso della durata degli accordi di rinnovo del Progetto di Bancassicurazione e inclusi nell'ambito della *partnership* di *bancassurance* (le "**Nuove Reti**"), che prevedano limitazioni alla distribuzione;
 2. prodotti assicurativi ancillari a prodotti finanziari di terzi (ad es. *leasing*), con possibilità per le compagnie Arca di formulare una proposta di sostituzione ove compatibile;
 3. polizze collettive in essere (inclusi eventuali rinnovi), incluse quelle abbinate a prodotti *standard* e quelle dedicate ai dipendenti, con possibilità per le compagnie Arca di formulare una proposta di sostituzione;
 4. prodotti assicurativi non standardizzati;
 5. prodotti assicurativi per cui Arca Vita e/o Unipol non abbiano esercitato la prelazione di sviluppo prevista dal Nuovo Contratto di Distribuzione;
 6. prodotti assicurativi definiti "Prodotti Diversi" ai sensi del Nuovo Contratto di Distribuzione con Arca Vita che non siano messi a disposizione di BPER a seguito della procedura di prelazione prevista nel predetto contratto nonostante l'accettazione di specifica proposta approvata dal "Comitato Operativo" di cui alla lett. (h) del successivo punto (iv);
 7. prodotti assicurativi dedicati alla clientela *private* e caratterizzati da un elevato grado di personalizzazione, a condizione che sia riconosciuto in favore di Arca Vita o, in subordine, in capo al Partner, previa sottoscrizione del separato accordo di distribuzione con quest'ultimo di cui alla successiva lett. (o) del presente Paragrafo 2.1.2, il diritto di formulare un'offerta avente ad oggetto tali prodotti, che dovrà essere oggetto di valutazione tra le parti secondo una procedura e nel rispetto di termini predefiniti, ferma la disciplina derogatoria prevista dal Nuovo Contratto di Distribuzione con Arca Vita in relazione ai cc.dd. Prodotti Private distribuiti tramite la piattaforma del *broker* Firstance;
 8. a fini di chiarezza, i fondi pensione di Arca Fondi SGR; e
 - in via preferenziale, i prodotti assicurativi danni emessi da Arca Assicurazioni e UniSalute, nella misura pari, per ciascun anno solare, ad una soglia prestabilita dei premi lordi raccolti dalla distribuzione di prodotti assicurativi danni nell'anno solare precedente. A tale obbligo di preferenzialità, è altresì collegata la previsione di *target* di produzione, in termini di incremento dei premi lordi raccolti, in ciascun anno di riferimento;
- (f) l'introduzione di un obbligo a carico di BPER di trasmettere a Unipol, annualmente, un *report* sui volumi della distribuzione di prodotti assicurativi di compagnie assicuratrici terze (con dettaglio aggregato per linea di prodotto) effettuata dal Gruppo BPER, al fine di consentire un monitoraggio del rispetto degli obblighi di esclusiva / preferenzialità, nel rispetto del diritto della concorrenza;

- (g) in caso di acquisizioni di Nuove Reti da parte della Banca nel corso della durata dei Nuovi Accordi di Bancassurance:
- conferma della medesima procedura prevista nell'Accordo di Modifica e Rinnovo 2022 nel caso di Nuove Reti non vincolate con imprese assicurative terze o comunque vincolate da accordi pregressi senza limitazioni all'attività distributiva; viene previsto, quindi, l'ingresso automatico delle Nuove Reti nella *partnership* di *bancassurance*, mediante la sottoscrizione di accordi di distribuzione sostanzialmente in linea con quelli previsti dai Nuovi Accordi di Bancassurance (fermo restando, tuttavia, che (i) la Banca potrà collocare tramite le Nuove Reti anche i prodotti assicurativi ai sensi di tali accordi pregressi fino alla loro risoluzione o scioglimento, al fine di non incorrere in alcun inadempimento agli obblighi ivi previsti, (ii) la Banca assume l'impegno a recedere da tali accordi in ragionevoli tempi tecnici e a fare quanto commercialmente possibile per riconoscere alle compagnie Arca priorità nell'attività di distribuzione assicurativa, e (iii) ove tali accordi prevedano *target* di produzione, le Nuove Reti distribuiranno i prodotti delle compagnie Arca solo una volta che siano realizzati tali *target*);
 - ove le Nuove Reti siano invece vincolate con imprese assicurative terze o comunque vincolate da accordi pregressi con limitazioni all'attività distributiva, conferma dell'obbligo delle parti di discutere e valutare in buona fede, per un periodo di 3 mesi, i termini, le condizioni e le modalità dell'eventuale ingresso delle Nuove Reti nel Progetto di Bancassicurazione (fermo restando che, in nessun caso, la Banca e le Reti Distributive saranno tenute ad attività che possano dar luogo a penali o oneri o ad inadempimento degli accordi pregressi), e introduzione di una procedura di negoziazione strutturata in più fasi. BPER è libera di gestire gli accordi pregressi con vincoli nel suo miglior interesse, fermo restando che si impegna a non prorogare/rinnovare/estendere tali accordi oltre la scadenza naturale, in linea con quanto già previsto nell'Accordo di Modifica e Rinnovo 2022. In caso di raggiungimento di un accordo per l'ingresso delle Nuove Reti nella *partnership* di *bancassurance*, sarà sottoscritto un contratto con contenuti sostanzialmente analoghi ai Nuovi Accordi di Bancassurance, salve specifiche peculiarità; diversamente, le Nuove Reti resteranno definitivamente escluse dal perimetro della *partnership* di *bancassurance* fino alla scadenza dei relativi accordi pregressi, allorquando troverà applicazione quanto indicato con riferimento alle Nuove Reti non vincolate da accordi pregressi;
 - la conferma delle seguenti precisazioni: (i) la Banca e le Reti Distributive avranno il diritto di svolgere liberamente attività di gestione *post* vendita relativamente a prodotti di compagnie terze già collocati alla data di acquisizione delle Nuove Reti; (ii) in caso in cui dovessero entrare a far parte del Gruppo BPER, a qualsivoglia titolo, intermediari abilitati alla distribuzione assicurativa diversi dalle reti bancarie, le parti discuteranno in buona fede l'eventuale estensione della *partnership* distributiva a tali soggetti;
- (h) l'introduzione di un impegno a carico di BPER di informare Unipol e Arca Vita, per iscritto, di qualsiasi variazione della rete distributiva del Gruppo BPER, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa rilevante e/o di eventuali obblighi di riservatezza;

- (i) l'introduzione di un obbligo delle parti di discutere l'estensione dei Nuovi Accordi di Bancassurance agli *asset* (aziende, rami di azienda o filiali) parte della rete distributiva ceduti da BPER che comportano una variazione rilevante della rete distributiva del Gruppo BPER avente una incidenza sulla raccolta premi in diminuzione del 5%, senza che tale obbligo di discutere in buona fede costituisca un obbligo di risultato o possa alterare le condizioni economiche della cessione o che tale circostanza possa interferire con eventuali trattative con il terzo acquirente;
- (j) l'introduzione della previsione secondo cui, in ipotesi di fusione per incorporazione di BPER in società che abbiano in essere accordi pregressi (con o senza vincoli) con altre compagnie, salvo diverso accordo tra Unipol e BPER, il Nuovo Accordo Quadro e i Nuovi Contratti di Distribuzione continueranno ad essere efficaci in relazione alla rete distributiva di BPER e/o delle società distributrici del Gruppo BPER esistenti alla data di perfezionamento della fusione;
- (k) la conferma dell'obbligo delle parti a valutare in buona fede l'eventuale revisione degli obiettivi per l'applicazione degli "Importi Provvisivi Aggiuntivi" previsti nei Nuovi Contratti di Distribuzione relativi ad Arca Assicurazioni e Arca Vita (in quest'ultimo caso, in relazione ai prodotti riguardanti il settore "protezione"), nonché nei Nuovi Contratti di Distribuzione UniSalute, per tenere conto di variazioni dell'estensione della rete distributiva conseguenti a: (i) acquisizioni di Nuove Reti; e (ii) riorganizzazione della rete distributiva della Banca o del Gruppo BPER, incluse la dismissione e la chiusura di sportelli bancari o canali distributivi (salvo il caso in cui tali variazioni implicino variazioni della *customer base* inferiori ad una determinata percentuale);
- (l) l'introduzione di (i) un impegno specifico a valutare in buona fede l'eventuale revisione degli obiettivi in conseguenza di un mutamento significativo delle condizioni di mercato e non più collegato alle variazioni dell'estensione della rete distributiva del Gruppo BPER e (ii) un nuovo impegno a valutare in buona fede l'eventuale revisione degli obiettivi per l'applicazione degli "Importi Provvisivi Aggiuntivi", con cadenza quinquennale;
- (m) la conferma dell'obbligo del Partner a non sottoscrivere, e a far sì che le società del proprio gruppo non sottoscrivano, accordi distributivi con le Nuove Banche Concorrenti, fatti salvi i contratti di distribuzione già in essere – o per i quali sia già stato ottenuto il preventivo consenso scritto di BPER – e i relativi rinnovi;
- (n) l'introduzione di una previsione secondo cui, laddove, per effetto di modifiche all'assetto dei rapporti attualmente in essere tra il gruppo del Partner e il Gruppo BPER, ovvero in conseguenza di operazioni straordinarie o di altre circostanze, vengano meno le esigenze normative sottese agli obblighi di distribuzione in via preferenziale e non esclusiva per il ramo danni e salute, l'impegno di esclusiva si applicherà – in luogo della preferenzialità – nella misura massima consentita dalla normativa rilevante, ferma l'applicazione delle eccezioni all'esclusiva;
- (o) l'introduzione di un impegno a carico di BPER e Unipol a negoziare e sottoscrivere, entro 90 giorni dalla data di sottoscrizione del Nuovo Accordo Quadro, un separato accordo distributivo di prodotti assicurativi che, ove necessario, disciplini anche l'operatività sotto il profilo dei collegamenti informatici, al fine di dare piena attuazione alla procedura di offerta di Unipol sui Prodotti Private e alla procedura di prelazione prevista dai Nuovi Contratti di Distribuzione sui Prodotti Diversi. Fermo l'obbligo giuridico delle parti di negoziare in buona

fede, non sono previste conseguenze nel caso in cui le parti non sottoscrivano l'accordo nel predetto termine di 90 giorni;

- (ii) Bozza del Nuovo Patto Parasociale³: il nuovo patto – che sarà efficace dalla data di sottoscrizione e per un quinquennio, come previsto dalla legge (rinnovabile a scadenza previo accordo scritto) – mantiene sostanzialmente invariate le disposizioni del Vigente Patto Parasociale, ma apporta limitate modifiche conseguenti al mutato assetto partecipativo, che non vede più la presenza di BPSO, e di adeguamento alla normativa regolamentare, nonché talune limitate modifiche ad alcuni poteri dell'Amministratore Delegato e del Direttore Generale di Arca Vita e Arca Assicurazioni e agli statuti sociali delle predette compagnie;
- (iii) Bozza della Nuova Scrittura Privata⁴: la nuova scrittura – che sarà efficace dalla data di sottoscrizione e sino alla data in cui potranno essere esercitati i diritti di opzione ivi previsti e, in caso di esercizio, perfezionati i relativi trasferimenti azionari – mantiene sostanzialmente invariate le disposizioni previste nella Vigente Scrittura Privata (in particolare, le condizioni per l'esercizio delle relative opzioni di acquisto ivi previste), aggiornando nel contempo il testo alle modifiche degli assetti partecipativi nel frattempo intervenuti (con l'eliminazione del riferimento a BPSO).

In particolare, la bozza della Nuova Scrittura Privata prevede, tra l'altro e ai fini che qui interessano, che:

- (a) il Partner conceda a BPER una opzione *call*, ex art 1331 cod. civ., per l'acquisto di tutte le azioni detenute dal Partner in Arca Vita alla data di esercizio dell'opzione (l'**"Opzione BPER"**), al verificarsi di due condizioni tra loro alternative, legate a fattispecie conclamate di risoluzione o inefficacia dei Nuovi Contratti di Distribuzione ovvero di grave inadempimento di specifici impegni.

In caso di esercizio, il corrispettivo dell'acquisto sarà pari all'ammontare determinato dalla somma di certi valori (che tengono conto, tra l'altro, del patrimonio netto rettificato e del valore del portafoglio chiuso) calcolati al 31 dicembre dell'anno precedente la data in cui si è verificata la condizione e moltiplicando tale somma per la percentuale del capitale sociale di Arca Vita rappresentata dalle azioni oggetto della relativa opzione *call*.

L'acquisto delle azioni oggetto dell'Opzione BPER si perfezionerà con effetto a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello del verificarsi della condizione di esercizio;

- (b) la Banca conceda al Partner una opzione *call*, ex art 1331 cod. civ., per l'acquisto di tutte le azioni detenute dalla Banca in Arca Vita alla data di esercizio dell'opzione (l'**"Opzione Partner"**), al verificarsi di due condizioni tra loro alternative, legate a fattispecie conclamate di risoluzione o inefficacia dei Nuovi Contratti di Distribuzione ovvero di grave inadempimento di specifici impegni.

In caso di esercizio, il corrispettivo dell'acquisto sarà pari all'ammontare determinato dalla somma di certi valori (che tengono conto, tra l'altro, del patrimonio netto rettificato e del valore del portafoglio chiuso) calcolati al 31 dicembre dell'anno precedente la data in cui si è verificata la condizione,

³ Cfr. bozza finale messa a disposizione in vista della riunione del Comitato del 1° ottobre 2026, unitamente ai relativi allegati.

⁴ Cfr. bozza finale messa a disposizione in vista della riunione del Comitato del 1° ottobre 2026.

sommando e moltiplicando tale somma per la percentuale del capitale sociale di Arca Vita rappresentata dalle azioni oggetto della relativa opzione *call*.

L'acquisto della proprietà delle azioni oggetto dell'Opzione Partner si perfezionerà con effetto a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello del verificarsi della condizione di esercizio;

- (c) la Banca conceda al Partner una opzione *call*, ex art. 1331 cod. civ., per l'acquisto di tutte le azioni detenute dalla Banca in Arca Vita alla data di esercizio dell'opzione (l'**“Opzione Scadenza Partner”**), qualora, alla scadenza di uno qualsiasi dei Nuovi Contratti di Distribuzione BPER (per eventi diversi dall'inadempimento), non segua la continuazione del rapporto di distribuzione assicurativa con il Partner e la Banca sia titolare di azioni Arca Vita.

L'Opzione Scadenza Partner potrà essere esercitata dal Partner entro 60 giorni lavorativi dalla scadenza dei Nuovi Contratti di Distribuzione.

In caso di esercizio, il corrispettivo sarà determinato secondo le stesse modalità previste per le Opzioni BPER e Partner e l'acquisto si perfezionerà con gli stessi effetti temporali;

- (iv) Bozza dei Nuovi Contratti di Distribuzione⁵: i nuovi contratti – da sottoscrivere tra, quanto al Gruppo BPER, ciascuna delle Reti Distributive e rispettivamente, per quanto di competenza di ciascuna, Arca Vita, Arca Assicurazioni e UniSalute ed efficaci a far data dalla relativa data di sottoscrizione sino al 31 dicembre 2036, con possibilità di rinnovo a tale data previo accordo scritto – aggiornano i termini e le condizioni contenuti nei Vigenti Contratti di Distribuzione. Le previsioni di tali contratti sono tra loro sostanzialmente analoghe, fatto salvo per alcune differenze legate principalmente alle specificità dei diversi prodotti e della relativa normativa di riferimento. In particolare, si prevede, tra le altre cose:

- (a) la conferma che la Banca e la Società rispettino, ai fini della distribuzione assicurativa, obblighi e prescrizioni previste dalla normativa di legge e regolamento applicabile, anche in relazione alla distribuzione di prodotti assicurativi vita connessi a mutui o finanziamenti, introducendo la specifica che, qualora la distribuzione avvenga mediante tecniche di comunicazione a distanza, le parti opereranno nel rispetto della normativa di legge applicabile alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari. Si specifica altresì che, ove BPER gestisca l'interfaccia *online* per la conclusione dei contratti, essa metterà a disposizione dei clienti una funzione di recesso visibile e facilmente accessibile e la Società curerà l'invio dell'avviso di ricevimento su supporto durevole, assicurando altresì l'informativa e i diritti previsti dalla normativa di legge in favore del cliente;
- (b) l'introduzione di un obbligo simmetrico in capo alla Banca e alla Società di tempestiva informazione, rispettivamente, alla Società e alla Banca, in caso di avvio di ispezioni e procedimenti da parte delle Autorità di vigilanza, fermo il rispetto delle disposizioni della normativa di legge e/o delle eventuali richieste delle medesime Autorità di vigilanza;

⁵ Cfr. bozze (i) del “Contratto di distribuzione di prodotti assicurativi e di previdenza complementare” con Arca Vita e dei relativi allegati, (ii) del “Contratto di distribuzione di prodotti assicurativi” con Arca Assicurazioni e dei relativi allegati e (iii) del “Contratto di distribuzione di prodotti assicurativi” con UniSalute e dei relativi allegati, tutte messe a disposizione in vista della riunione del Comitato del 1° ottobre 2026.

- (c) la conferma che le parti, con cadenza annuale, definiscano una pianificazione del fabbisogno necessario per soddisfare le esigenze della clientela della Banca. In presenza di eventuali eccedenze rispetto a quanto condiviso nella pianificazione annuale o nelle sue revisioni infrannuali è previsto che – una volta sottoposta, da parte della Banca, l'eventuale richiesta ad Unipol e ricevuto esito negativo – la Banca potrà avviare il processo di ricerca di un assicuratore terzo;
- (d) la conferma dell'impegno della Società di consentire alla Banca la possibilità di applicare le eventuali migliori condizioni di distribuzione (ad es., *pricing* ai Clienti, condizioni contrattuali, ecc.), applicate ad altri intermediari assicurativi iscritti alla sezione "D" del RUI dalla Società stessa, compatibilmente con le condizioni distributive e di mercato vigenti di volta in volta, con l'aggiunta che la Società e Unipol si impegnano a consentire alla Banca la possibilità di applicare alla clientela le eventuali migliori condizioni di distribuzione applicate ai clienti dalla Società ovvero da Unipol attraverso sportelli bancari di banche che entrino a far parte del gruppo Unipol ai sensi di quanto previsto nel Nuovo Accordo Quadro. Viene inserita, inoltre, la specifica che non si applicano tali previsioni nel caso di migliori condizioni offerte dalla Società e/o Unipol nel contesto di campagne promozionali limitate per tempistiche e/o territorio;
- (e) la conferma della facoltà della Società di condurre controlli (ivi inclusi quelli in materia antiriciclaggio, nel caso di distribuzione dei prodotti vita) sulla rete distributiva secondo le modalità operative condivise con la Banca, nel rispetto della normativa applicabile e senza pregiudicare l'ordinato svolgimento dell'attività della Banca, aggiungendo la possibilità che tali controlli possano essere effettuati anche presso i locali della Banca ove previsto dalla legge applicabile;
- (f) l'introduzione di una disciplina organica con riferimento alla recente disciplina sui ricorsi all'arbitro assicurativo che prevede, *inter alia*: (i) obbligo di ciascuna parte di adottare una "Politica Reclami" conforme a principi di equità, correttezza e tempestività; (ii) ripartizione di competenza: alla Società i reclami sul rapporto assicurativo, alla Banca quelli sul comportamento della rete; (iii) disciplina dei ricorsi relativi all'arbitrato assicurativo, con coordinamento delle difese e preventivo accordo per transazioni in caso di responsabilità congiunta; (iv) ripartizione del contenzioso e obbligo di collaborazione reciproca;
- (g) la conferma che le iniziative promozionali e pubblicitarie in relazione alla distribuzione dei prodotti assicurativi della Società da parte della Banca siano svolte, nel rispetto della normativa applicabile, previa condivisione tra le parti, o a seguito di sollecitazione di una di esse, anche in relazione alla ripartizione dei relativi costi;
- (h) la conferma del Comitato Operativo – composto da 4 membri, di cui 2 a nomina della Banca, 1 a nomina del Partner e 1 a nomina della Società – con l'apporto di alcune modifiche rispetto alla sua operatività e alla periodicità delle sue riunioni, in un'ottica di semplificazione e valorizzazione delle occasioni di interlocuzione diretta e "ordinaria";
- (i) con riferimento ai Prodotti Diversi, l'introduzione di una specifica per cui questi ultimi debbano differire "in modo non marginale" da quelli presenti nel "catalogo" disponibile e dai Nuovi Prodotti;

- (j) la conferma che la Banca possa proporre in sede di Comitato Operativo la realizzazione di Prodotti Diversi da quelli presenti in catalogo, ove presenti sul mercato nazionale e maggiormente rispondenti alle esigenze assicurative della clientela, ovvero modifiche ai prodotti assicurativi presenti in catalogo. In relazione a tale facoltà, il Nuovo Contratto di Distribuzione disciplina le procedure e le tempistiche di accettazione della proposta e successiva realizzazione del Prodotto Diverso o delle modifiche ai prodotti da parte della Società e/o di Unipol (a cui è riconosciuto un diritto di prelazione), qualora queste ultime comunichino alla Banca la loro disponibilità nei termini contrattualmente previsti. Qualora la Società e/o Unipol non intendano realizzare il Prodotto Diverso, la Banca sarà libera di rivolgersi ad imprese terze. È stata, inoltre, inserita, la specifica che, qualora la Banca si sia rivolta a terzi e, successivamente, la Società o Unipol comunichino alla Banca la propria disponibilità a fornire un prodotto equivalente o migliore, le Parti discuteranno in buona fede l'estensione del contratto in essere tra le stesse al nuovo prodotto offerto dalla Società ovvero da Unipol; raggiunto l'accordo, la Banca cesserà la distribuzione del Prodotto Diverso di terzi, a condizione che ciò non comporti penali o responsabilità a suo carico. Al riguardo, è stato, tuttavia, introdotto un regime speciale, derogatorio rispetto alla prelazione ordinaria di Arca Vita e Unipol, per i prodotti assicurativi di compagnie terze distribuiti dalla Banca alla clientela *private* tramite la piattaforma del *broker* Firstance, nonché un impegno a carico della Banca a fornire alla Società e a Unipol, con cadenza annuale, un'informativa sul numero di operazioni poste in essere dalla Banca medesima attraverso la piattaforma del *broker* Firstance;
- (k) la conferma che il catalogo prodotti possa essere integrato con Nuovi Prodotti realizzati dalla Società d'intesa con la Banca, anche con riferimento alla valutazione della componente finanziaria degli stessi, fermo restando l'impegno sia della Società che del Partner di fornire alla Banca (x) una gamma di prodotti assicurativi e di investimento assicurativo che siano competitivi, anche sotto il profilo della tipologia e della gamma offerta, rispetto ad analoghi prodotti offerti da compagnie assicurative di primario *standing* presenti sul mercato italiano, e (y) i *tool* tecnologici utilizzati dal Partner per prodotti sostanzialmente omogenei a condizioni economiche in linea con quelle del Partner; in caso di inadempimento da parte del Partner, l'impegno delle Parti a negoziare una riduzione degli obiettivi concordati per accedere agli importi provvigionali aggiuntivi è stato sostituito con una valutazione in buona fede dell'eventuale riduzione di tali obiettivi;
- (l) la conferma dell'impegno vincolante alla prosecuzione del processo di innovazione previsto dai Vigenti Accordi di Bancassurance mediante l'introduzione di determinati nuovi prodotti e l'evoluzione dei prodotti a catalogo, con l'eliminazione degli obiettivi minimi da allegare al contratto;
- (m) la conferma dell'impegno della Società, in caso di cessazione del contratto, a non contattare, direttamente o indirettamente, la clientela che abbia stipulato contratti assicurativi nei rami vita con Arca Vita per il tramite della Banca, salvo l'adempimento di obblighi di legge o dalle condizioni di polizza. La durata di tale impegno è stata ridotta da 60 mesi a 36 mesi dalla risoluzione del contratto;
- (n) la conferma dell'obbligo della Società a non condividere con terzi i dati personali e non personali della clientela trasmessi dalla Banca o dai clienti stessi in esecuzione dei rapporti assicurativi, pena il pagamento di una penale pari all'ammontare provvigionale dovuto, salvo l'utilizzo ai fini esclusivi della stipula o

gestione dei contratti assicurativi ai sensi del Regolamento n. 40 IVASS del 2 agosto 2018 o delle iniziative commerciali previamente concordate con la Banca. Al riguardo, è stato specificato che, ove – per effetto di modifiche all’assetto dei rapporti attualmente in essere tra il Gruppo Unipol e il Gruppo BPER, ovvero in conseguenza di operazioni straordinarie o di altre circostanze – vengano meno le esigenze normative sottese all’obbligo di non condivisione dei dati personali e non personali dei clienti trasmessi dalla Banca o dai clienti stessi, tale obbligo cesserà di trovare applicazione in relazione alla condivisione e utilizzabilità dei dati in favore del Gruppo Unipol, fermo restando il rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali e fermo il divieto per la Società, Unipol e le società del gruppo Unipol di intraprendere iniziative commerciali nei confronti dei clienti non previamente concordate con la Banca;

- (o) la conferma dell’assenza di specifiche ipotesi di risoluzione o cessazione anticipata del rapporto distributivo (con la conseguenza che, in caso di eventuali inadempimenti delle parti, si applicheranno i rimedi previsti per legge) e, in particolare, di previsioni che stabiliscano la cessazione anticipata del singolo Nuovo Contratto di Distribuzione in caso di cessazione anticipata di uno o più degli altri Nuovi Contratti di Distribuzione;
- (p) l’impegno unilaterale della Società a mettere a disposizione della Banca un “Sistema Informativo” per la vendita dei propri prodotti assicurativi è stato reso bilaterale: (a) la Società mette a disposizione il “Sistema Informativo” che consente l’emissione dei prodotti e l’interfaccia con i sistemi informativi utilizzati dalla Banca; (b) la Banca mette a disposizione il proprio sistema informativo a supporto del, o integrato con, il Sistema;
- (q) la conferma della qualifica della Banca quale responsabile del trattamento in base alla normativa in materia di *privacy*, per le finalità di trattamento derivanti dalle attività di *marketing* effettuate sulla base di consensi raccolti tramite modulistica della Società e dalla distribuzione dei prodotti assicurativi della Società che opererebbe invece quale titolare del trattamento in questione, mentre la Società è responsabile del trattamento limitatamente alla finalità connesse alla gestione della piattaforma di *e-learning* degli addetti all’attività distributiva della Banca;
- (r) la conferma dell’impegno del Partner, anche promettendo il fatto del terzo ex art. 1381 cod. civ., a far sì che ciascuna società assicurativa (*i.e.*, Arca Vita e Arca Assicurazioni) adempia a quanto previsto dai Nuovi Contratti di Distribuzione.

Fermo quanto precede, con particolare riferimento alla bozza del Nuovo Contratto di Distribuzione con Arca Assicurazioni, è confermato il riconoscimento di una provvigione fissa in funzione dell’ammontare dei premi relativi ai contratti collocati, al netto dei resi (“IPF”) e di una provvigione aggiuntiva in funzione del raggiungimento di determinati *target* di produzione in ciascun anno di riferimento e subordinatamente al raggiungimento di adeguati parametri di qualità del servizio nei confronti della clientela (“IPA”). Il riconoscimento dell’IPA nei comparti Rami Elementari e Auto continua a essere subordinato anche alla condizione che il rapporto tra il risultato dei sinistri e dei premi di competenza, riferibile al portafoglio complessivamente collocato dalla Banca, sia inferiore a soglie prefissate.

È stata modificata, per Arca Assicurazioni (comparto Rami Elementari) e per UniSalute la struttura commissionale, con introduzione di percentuali di IPA differenti per la raccolta effettuata con Premi Unici Anticipati rispetto a quanto ottenuto con Premi Annuì e con eliminazione, per la sola Arca Assicurazioni, del provvigionale

straordinario “IPS” e, per entrambe, della clausola di salvaguardia in precedenza previste in caso di superamento dei *target* di raccolta premi al netto dei resi.

2.2 Parti correlate con le quali l'Operazione sarà posta in essere e natura della correlazione

2.2.1 *Società del Gruppo BPER*

L'Operazione coinvolge le seguenti società del Gruppo BPER:

- (i) la Banca, in qualità di firmataria del Nuovo Accordo Quadro e degli altri accordi del Progetto di Bancassicurazione; e
- (ii) alcune banche distributrici del Gruppo BPER, segnatamente Banco di Sardegna S.p.A. e Banca Cesare Ponti S.p.A. (congiuntamente alla Banca, le “**Reti Distributive**”).

2.2.2 *Parti correlate*

Ai sensi della Policy OPC, l'Operazione costituisce un'operazione tra parti correlate in quanto Unipol Assicurazioni S.p.A. è titolare di una partecipazione qualificata pari al 19,9%⁶ del capitale sociale di BPER ed esercita influenza notevole sulla Banca. Inoltre, sono parti correlate della Banca anche Arca Vita, in quanto società su cui BPER esercita influenza notevole nonché società controllata da Unipol, Arca Assicurazioni e UniSalute, in quanto società controllate da parti correlate della Banca. L'Operazione coinvolge, infine, anche altre parti correlate di BPER, ossia, segnatamente, le società distributrici Banco di Sardegna S.p.A. e Banca Cesare Ponti S.p.A., in quanto società controllate dalla medesima BPER.

Si precisa che, per quanto a conoscenza del Comitato, l'Operazione non coinvolge in qualità di parti correlate i componenti degli Organi di amministrazione e controllo né i Dirigenti della Banca.

2.3 Motivazioni economiche e di convenienza dell'Operazione per la Banca

L'Operazione riveste una significativa valenza strategica e industriale e si inserisce nel percorso delineato dal Piano Industriale B:Dynamic *Full Value* 2027 della Banca e dalle connesse iniziative di accelerazione *post* integrazione di BPSO, che prevedono, tra le varie iniziative evolutive, il pieno dispiego del potenziale della *bancassurance* a supporto della valorizzazione della base clienti generando quindi un'importante crescita della componente commissionale dei ricavi.

In particolare, le principali motivazioni alla base del rinnovo del Progetto di Bancassurance, come riferite dal *management* della Banca, possono essere sintetizzate come segue:

- (i) proseguire e consolidare la collaborazione avviata nel 2009, e proseguita negli anni, che ha consentito di sviluppare nel tempo una relazione industriale di reciproca soddisfazione, consolidando su un orizzonte di lungo periodo una *partnership* strategica funzionale allo sviluppo della *bancassurance*;
- (ii) continuare ad offrire valore alla clientela, attraverso un'offerta assicurativa sempre più ampia e completa e livelli di servizio di primaria qualità grazie ad un Partner di eccellenza in ambito assicurativo che permette di rafforzare l'attrattività della proposizione commerciale della Banca e di massimizzare la fidelizzazione della clientela;

⁶ Dato aggiornato al 30 settembre 2026.

- (iii) mantenere un'impostazione contrattuale orientata alla creazione di valore nel tempo, attraverso un impianto provvigionale che valorizza maggiormente la crescita del portafoglio ottimizzando lo sforzo commerciale della rete della Banca;
- (iv) garantire la continuità di offerta e di servizio alla rete, facendo leva sulla conoscenza dei prodotti *bancassurance* maturata nel corso del tempo, massimizzando i benefici degli investimenti effettuati in formazione, processi e piattaforme tecnologiche e permettendo di rafforzare ulteriormente l'efficacia commerciale dimostrata, che ha portato ad una crescita significativa del portafoglio in essere sia nel comparto vita sia nel comparto danni.

In tale contesto, si prevede che l'Operazione possa consentire al Gruppo BPER di ottenere i seguenti benefici:

- (i) ulteriore rafforzamento del posizionamento competitivo della Banca, attraverso il consolidamento della *partnership* strategica con il gruppo Unipol e la piena attuazione delle relative sinergie;
- (ii) aumento dei volumi di premi lordi raccolti, in particolar modo sul comparto Danni (Rami Elementari, Salute, Protezione componente danni e vita e Auto), con previsione di una crescita complessiva 2026-2036 di circa il 10% all'anno;
- (iii) aumento delle commissioni derivanti dal comparto Danni, di cui al precedente punto, in linea con la crescita attesa dei premi;
- (iv) prosecuzione del percorso di sviluppo del comparto Vita (prodotti di Investimento),

il tutto nei termini e con le grandezze condivisi in dettaglio con il Comitato nel corso degli approfondimenti condotti sull'Operazione.

3. Profili connessi all'applicazione della disciplina sulle operazioni con parti correlate e soggetti collegati ai sensi del Regolamento OPC, della Circolare 285 e della Policy OPC

In considerazione della natura delle parti coinvolte nell'Operazione (cfr. par. 2.1 sopra) e del valore economico stimato dell'Operazione stessa (cfr. sotto), l'Operazione si qualifica come "operazione di maggiore rilevanza" tra parti correlate ai sensi del Regolamento OPC, della Circolare 285 e della Policy OPC.

In particolare, tenuto conto delle caratteristiche dell'Operazione e degli indici di rilevanza previsti dall'Articolo 3.3.1 della Policy OPC, il controvalore dell'Operazione – stimato in una cifra intorno a cinque miliardi di Euro, calcolando il controvalore complessivo delle commissioni rivenienti dai Nuovi Accordi di Bancassurance assumendo una durata decennale degli stessi – risulta superiore alla prevista soglia del 5% dei fondi propri consolidati, pari – alla data del 30 giugno 2026 – a Euro 804.854.030,70.

Gli altri indici di rilevanza, stante la natura dell'Operazione, non risultano applicabili.

4. Composizione e attività del Comitato

4.1 Composizione e riunioni del Comitato

Il Comitato è costituito dai seguenti Amministratori Indipendenti e non esecutivi della Banca:

- Elena Beccalli, Presidente;

- Silvia Elisabetta Candini, Componente; e
- Fulvio Solari, Componente.

Nessuno dei Componenti del Comitato ha un interesse nell'Operazione, né per conto proprio né di terzi, né risulta essere altrimenti correlato all'Operazione stessa.

Ai fini dell'assolvimento dei compiti consultivi e istruttori previsti dal Regolamento OPC, dalla Circolare 285 e della Policy OPC, il Comitato è stato tempestivamente informato in ordine all'Operazione e ha ricevuto un costante aggiornamento lungo tutto il periodo delle trattative, con possibilità di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative. In particolare, il Comitato ha provveduto alla trattazione del Progetto di Bancassicurazione nel corso delle seguenti sedute:

- 26 giugno 2026, in occasione della quale il Comitato: (i) è stato informato in merito all'avvio della attività funzionali al rinnovo del Progetto di Bancassurance e (ii) ha condiviso l'opportunità di avvalersi del supporto di propri esperti indipendenti, sia di natura legale che di natura industriale/finanziaria, rinviando l'individuazione degli stessi a una seduta successiva, dopo aver valutato le relative offerte;
- 14 luglio 2026, durante la quale il Comitato, dopo aver valutato le offerte ricevute sia per quanto attiene ai profili di competenza che per quanto attiene ai profili di indipendenza, ha deliberato di conferire l'incarico di *advisor* legale allo Studio Molinari e di *advisor* industriale-finanziario a Deloitte Advisory S.r.l. S.B. ("**Deloitte**");
- 31 luglio 2026, durante la quale il Comitato ha ricevuto un aggiornamento in merito allo stato di avanzamento delle attività volte al rinnovo del Progetto di Bancassurance, ricevendo dalle competenti funzioni aziendali una illustrazione dei principali temi di natura commerciale e legale emersi dai primi scambi negoziali con Unipol. In tale occasione, il Comitato ha chiesto di essere tenuto tempo per tempo aggiornato, anche per il tramite dei propri consulenti, in merito agli scambi delle bozze di accordi, cosa che è stata puntualmente assicurata per tutto il corso delle negoziazioni, con tempestiva trasmissione al Comitato e ai relativi *advisor* delle diverse versioni degli accordi tempo per tempo scambiati, al fine di consentire a questi ultimi di seguire l'evoluzione delle trattative. Sempre in tale riunione, il Comitato è stato aggiornato sulla tempistica prevista ai fini dell'approvazione dell'Operazione e ha, conseguentemente, definito il calendario delle successive sedute nelle quali esaminare lo stato di avanzamento delle attività, con il supporto dei propri *advisor*;
- 4 settembre 2026, durante la quale il Comitato è stato aggiornato dalle competenti funzioni aziendali, alla presenza dei propri *advisor*, in merito allo stato di avanzamento del cantiere industriale e del cantiere legale. Con specifico riferimento al cantiere industriale, è stata fornita al Comitato una *overview* della situazione del mercato assicurativo nei comparti Danni e Vita, con evidenza del posizionamento attualmente ricoperto dal Gruppo BPER. Per quanto concerne il cantiere legale, il Comitato è stato aggiornato in merito alle negoziazioni in corso con la controparte con riferimento alle bozze del Nuovo Accordo Quadro, del Nuovo Patto Parasociale e dei Nuovi Contratti di Distribuzione scambiate con controparte, tutte preventivamente messe a disposizione del Comitato e dei relativi *advisor*, prendendo atto delle valutazioni in corso e delle considerazioni formulate dalla Banca rispetto alle proposte pervenute da Unipol. Nel corso della riunione, i consulenti di Deloitte hanno esposto al Comitato i risultati delle analisi preliminari svolte con riferimento ai *trend* del mercato assicurativo nei comparti Danni e Vita, all'evoluzione del mercato della bancassicurazione ed alla valutazione della *performance* dei principali operatori del settore, nonché del

posizionamento competitivo di BPER. Alla luce delle informazioni fornite, e tenuto conto delle preliminari considerazioni formulate dai propri *advisor*, il Comitato ha individuato alcuni punti sui quali ha chiesto di fornire un approfondimento nel corso della successiva riunione;

- 18 settembre 2026, durante la quale il Comitato ha proseguito l'analisi dei profili industriali e legali dell'Operazione. In particolare, sono stati rappresentati al Comitato dalle competenti funzioni aziendali i risultati delle analisi di *benchmark* relative ai comparti Danni e Vita, con *focus* sul posizionamento competitivo del Gruppo BPER, sui profili di remunerazione, sulla durata degli accordi di mercato e sulle prospettive di sviluppo del *business*. Sono inoltre stati illustrati il *business case* prospettico e le principali evoluzioni negoziali riguardanti gli aspetti economici dei Nuovi Accordi di Bancassurance. Nel corso della riunione, i consulenti di Deloitte hanno illustrato al Comitato i risultati delle analisi da loro svolte sul posizionamento di BPER nel settore della bancassicurazione, confermando il favorevole collocamento competitivo del Gruppo, in particolare nel comparto Danni e tra gli operatori che adottano il modello della *joint venture*. Sono stati inoltre presentati da Deloitte i primi approfondimenti relativi alla durata degli accordi, alla struttura delle remunerazioni e alla sostenibilità delle ipotesi di crescita contenute nel *business case* predisposto dalla Banca. Per quanto riguarda il cantiere legale, il Comitato è stato aggiornato sullo stato delle negoziazioni riguardanti i Nuovi Accordi di Bancassurance, prendendo atto dell'evoluzione delle trattative rispetto a specifici temi già oggetto di esame nel corso di precedenti sedute. Sempre sui profili di ordine legale, il Comitato è stato, inoltre, informato in merito alle valutazioni preliminari effettuate dallo Studio Molinari. Al termine della riunione il Comitato ha formulato al proprio *advisor* industriale-finanziario alcune richieste di approfondimento in vista della successiva seduta;
- 23 settembre 2026, durante la quale il Comitato ha ulteriormente proseguito l'analisi dei diversi profili dell'Operazione. In particolare, per quanto attiene all'ambito legale, sono state illustrate al Comitato le principali modifiche apportate rispetto alla versione vigente dei testi contrattuali, evidenziando il risultato sostanzialmente finale delle negoziazioni intercorse. In tale contesto, il Comitato ha avuto una positiva valutazione preliminare da parte dello Studio Molinari in merito alla coerenza delle bozze dei Nuovi Accordi di Bancassurance con la normativa applicabile e con le *best practice* di mercato del mercato assicurativo e bancario. Per quanto attiene ai profili industriali, le competenti funzioni aziendali hanno fornito: (i) con riferimento al comparto Danni, un approfondimento in merito alla dinamica delle commissioni provvigionali, cumulate e per singolo ramo assicurativo, previste a favore di BPER nel periodo 2026 - 2036, nonché circa i principali *trend* del mercato Danni e le leve industriali che la Banca intende implementare per raggiungere i *target* di produzione previsti dai Nuovi Accordi di Bancassurance; (ii) con riferimento al comparto Vita, un approfondimento in merito al livello delle commissioni di gestione che verranno applicate sui diversi rami ed agli impatti economici previsti a seguito dell'applicazione di tali nuovi livelli. In tale contesto, il Comitato ha potuto verificare come gli obiettivi e l'impianto in ambito Vita non impattino sulla strategia complessiva e la redditività del comparto *private* anche in riferimento alla vendita di altri prodotti. Nel corso della riunione, i consulenti di Deloitte hanno illustrato gli approfondimenti condotti, in linea con quanto richiesta dal Comitato nella precedente seduta, in merito alla ragionevolezza delle ipotesi sottese al *business case* elaborato dalle funzioni aziendali e sul relativo *benchmark* di mercato, fornendo riscontri positivi;

- 1° ottobre 2026, durante la quale il Comitato – tenuto conto delle bozze finali dei Nuovi Accordi di Bancassurance, delle risultanze valutative a cui sono addivenuti gli *advisors* e dell'ulteriore documentazione esaminata e delle informazioni assunte – ha espresso e formalizzato il presente parere vincolante in merito all'Operazione.

4.2 Attività del Comitato

Fermo quanto precede, si riporta di seguito una sintesi dell'attività compiuta dal Comitato durante la fase istruttoria e delle trattative relative ai Nuovi Accordi di Bancassurance.

4.2.1 *Informativa preliminare, individuazione degli advisors e verifica della relativa indipendenza*

In ottemperanza alle disposizioni della normativa vigente e della Policy OPC, il Comitato è stato coinvolto tempestivamente nella fase delle trattative e nella fase istruttoria dell'Operazione, sin dalle prime fasi di quest'ultima.

Ciò ha consentito al Comitato, tra l'altro, di avviare, già nel corso della prima riunione del 26 giugno 2026, le attività per l'individuazione degli *advisor* indipendenti del Comitato⁷, sia per i profili legali che per i profili industriali/finanziari, in conformità con il par. 3.5.3 della Policy OPC, che attribuisce al Comitato stesso la facoltà di farsi assistere, a spese della Banca (e senza limiti di spesa), da uno o più esperti indipendenti di propria scelta.

Ad esito di tale fase di selezione, il Comitato, come detto sopra, ha conferito l'incarico:

- allo Studio Molinari, per i profili legali; e
- a Deloitte, per i profili industriali/finanziari.

In ottemperanza alla Policy OPC, prima del conferimento dell'incarico ai predetti *advisor*, il Comitato ha valutato – oltre ai contenuti dell'offerta tecnica ed economica – anche i requisiti di professionalità, competenza, esperienza ed indipendenza (questi ultimi, tenendo conto delle relazioni indicate nel paragrafo 2.4 dell'Allegato 4 del Regolamento OPC, valutate sia sulla base delle dichiarazioni rese dagli *advisor* che delle informazioni a disposizione della Banca).

4.2.2 *Attività successive*

Successivamente al completamento delle attività di cui al precedente par. 4.2.1, il Comitato e i relativi *advisor* sono stati destinatari di un flusso informativo regolare durante tutti i lavori di negoziazione e di predisposizione degli accordi.

In particolare, i flussi informativi – avvenuti sia tramite scambi via *e-mail* che tramite messa a disposizione della documentazione nell'ambito della piattaforma virtuale utilizzata dalla Banca per la gestione delle riunioni degli Organi sociali – hanno riguardato, tra l'altro, i principali termini e condizioni dell'Operazione, la tempistica prevista per la realizzazione della stessa, le bozze contrattuali, il procedimento proposto, le motivazioni sottostanti, i *business case* sottostanti, le valutazioni di carattere industriale, le analisi di mercato e di *benchmark*. La documentazione trasmessa al Comitato è stata esaminata collegialmente nel corso delle riunioni, svoltesi con cadenza regolare (*cf.* par. 4.1 sopra).

Si rileva inoltre che, a tali riunioni, ha sempre partecipato – oltre agli *advisor* del Comitato e ai rappresentanti delle competenti funzioni interne della Banca – almeno un membro del Collegio Sindacale, al fine di consentire all'Organo di controllo di vigilare sull'osservanza

⁷ Tali *advisors* si aggiungono – senza sovrapposizioni o interferenze – ai consulenti della Banca stessa, la quale, in relazione all'Operazione, ha conferito incarico a Bain & Company, quale consulente industriale-finanziario, e Legance, quale consulente legale.

della legge e dello statuto, nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, della normativa vigente in materia di operazioni con parti correlate e soggetti collegati.

Inoltre, il Comitato si è avvalso, anche per il tramite dei propri *advisor*, della facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria, provvedendo ad interloquire con regolarità, tra l'altro, con le competenti funzioni aziendali, e ricevendo riscontro alle proprie richieste ed osservazioni da parte del *management* coinvolto nell'Operazione e/o dai consulenti incaricati dalla Banca.

Gli *advisor* del Comitato si sono interfacciati direttamente anche con i consulenti della Banca, nonché con il *management* di BPER preposto alle attività connesse con l'Operazione, ricevendo gli opportuni riscontri.

Il Comitato si è riunito, da ultimo, in data 1° ottobre 2026, per rilasciare il parere vincolante previsto dal Regolamento OPC, dalla Circolare 285 e dalla Policy OPC.

4.3 Valutazioni degli *advisors* indipendenti

4.3.1 *Valutazioni dell'advisor legale*

Lo Studio Molinari è stato incaricato dal Comitato di valutare la conformità, dal punto di vista legale, alle disposizioni di legge e regolamentari, nonché alla miglior prassi di mercato, dei Nuovi Accordi di Bancassurance.

Alla luce dell'esame effettuato e delle disposizioni normative sopra richiamate, il parere reso dallo Studio Molinari – dopo aver esaminato le bozze dei predetti accordi⁸, richiamato la normativa di settore e osservato che tali accordi intendono assicurare l'aggiornamento della *partnership* in una logica di sostanziale continuità rispetto dell'impianto contrattuale in essere – ha concluso ritenendo che *“gli Accordi di Rinnovo sostanzialmente siano in linea con la normativa applicabile e, sulla base della nostra esperienza in materia, con la best practice del mercato assicurativo e bancario, e in particolare del settore della bancassurance. Nel complesso gli Accordi di Rinnovo non presentano criticità di rilievo, offrono posizioni contrattuali bilanciate tra le parti e meccanismi di tutela sufficientemente adeguati per la Banca e le altre Reti Distributive del Gruppo BPER”*.

Nel medesimo parere è stato, per completezza, evidenziato come le attività di negoziazione e sottoscrizione del separato e indipendente contratto di distribuzione con Unipol di cui al precedente Paragrafo 2.1.2, punto (i), lett. (o), dovrà essere a sua volta sottoposto all'iter valutativo previsto dalla disciplina in materia di operazioni con parti correlate e soggetti collegati.

4.3.2 *Valutazioni dell'advisor strategico-finanziario*

In attuazione dell'incarico ricevuto, Deloitte ha svolto tra l'altro: (i) un'analisi delle principali caratteristiche dell'Operazione e delle condizioni economiche e contrattuali previste dai Nuovi Accordi di Bancassurance, con particolare riferimento all'impianto provvigionale, alla durata degli accordi e ai *target* di produzione del *business* danni; (ii) un'analisi del mercato assicurativo e bancassicurativo italiano, con particolare riferimento alle principali tendenze storiche e prospettiche, alle linee di *business* e ai canali distributivi rilevanti ai fini dell'Operazione; (iii) analisi di *benchmarking* sugli elementi caratterizzanti gli accordi bancassicurativi identificati, con particolare riferimento alla struttura dei meccanismi

⁸ Nela versione finale messa a disposizione del Comitato e dei relativi *advisor* in vista della riunione del 1° ottobre 2026.

provvisionali, alle percentuali di retrocessione riconosciute al distributore, alla durata degli accordi e, ove disponibile, ai *target* di produzione e ai relativi meccanismi di remunerazione.

L'analisi, condotta anche alla luce delle *best practice* di settore, è stata finalizzata a supportare il Comitato Parti Correlate di BPER nella valutazione della congruità dei Nuovi Accordi di Bancassurance rispetto alle condizioni di mercato, nell'ambito del relativo processo di rinnovo.

Più nello specifico, il lavoro di approfondimento di Deloitte si è basato su una ricognizione di mercato, che ha incluso *inter alia*: (i) *know-how* interno maturato da Deloitte sul mercato della bancassicurazione e degli accordi distributivi; (ii) analisi di dati pubblici (es. *set* informativo – KID, DIP – per prodotti e operatori comparabili dei concorrenti); (iii) elaborazione di dati storici e prospettici, ricevuti da BPER; e (iv) interazione diretta con il *team* della Banca e confronto su temi specifici.

Ad esito di tali attività, il parere reso da Deloitte⁹ conclude affermando che “*non sono emerse discordanze tra gli elementi principali dei Nuovi Accordi oggetto dell'Operazione e la prassi deducibile da recenti e analoghe transazioni bancassicurative. Le principali condizioni economico-contrattuali dei Nuovi Accordi risultano pertanto congrue rispetto a quelle osservabili sul mercato italiano*”.

5. Considerazioni e valutazioni del Comitato

Interesse di BPER Banca

Tenuto conto della natura del ruolo ad esso attribuito dalla normativa applicabile, per quanto concerne le motivazioni di carattere industriale poste a fondamento dell'Operazione, il Comitato ha preso atto delle informazioni ricevute dal *management*.

Sulla base di quanto rappresentato al Comitato, l'Operazione si inserisce coerentemente nelle direttrici strategiche delineate nel Piano Industriale B:Dynamic *Full Value* 2027 e nelle relative iniziative di accelerazione *post* integrazione di BPSO, nonché, in particolare, nella strategia di valorizzazione della base clienti, che individua nel pieno dispiego del potenziale della *bancassurance*, anche attraverso la *partnership* con il Gruppo Unipol, una delle leve chiave a supporto della crescita dei ricavi commissionali.

Inoltre, come meglio illustrato nel precedente Paragrafo 2.3, l'Operazione risulta funzionale al perseguimento della scelta strategica della Banca di ulteriore crescita e consolidamento nel settore assicurativo, in un'ottica di valorizzazione della *bancassurance* nel piano industriale del Gruppo BPER.

Pertanto, il Comitato ritiene che l'Operazione corrisponda all'interesse della Banca.

Convenienza e correttezza sostanziale e procedimentale dell'Operazione

Sotto il profilo della convenienza e correttezza sostanziale e procedimentale dell'Operazione, avuto riguardo all'attività svolta e ai pareri acquisiti dagli *advisor* indipendenti, il Comitato rileva quanto segue:

- (i) tenuto conto dell'intendimento delle parti di assicurare la prosecuzione del Progetto di Bancassurance attraverso la sostanziale continuità dell'impianto contrattuale precedentemente definito, le modifiche apportate sono state volte, tra l'altro, a (a) valorizzare la scelta strategica della Banca di crescita nel settore assicurativo, (b) dare

⁹ Cfr. Documento “Parere sulla congruità delle principali condizioni economico - contrattuali dei Nuovi Accordi bancassicurativi tra BPER Banca S.p.A. e il Gruppo Unipol” di Deloitte dell'1 ottobre 2026.

atto degli effetti della fusione per incorporazione di BPSO in BPER intervenuta nel 2026, nonché (c) tenere conto del contesto di mercato significativamente mutato rispetto alla data di sottoscrizione dell'Accordo di Modifica e Rinnovo 2022;

- (ii) l'estensione della durata della *partnership* e, quindi, del Nuovo Accordo Quadro e dei Nuovi Contratti di Distribuzione sino al 31 dicembre 2036, per circa dieci anni dalla sottoscrizione dei medesimi, risulta in linea con la prassi di mercato del settore *bancassurance* ed è funzionale al perseguimento dell'obiettivo strategico dell'ulteriore sviluppo della *bancassurance*. La portata dell'estensione risulta peraltro mitigata dalla previsione di un meccanismo di verifica periodica di conformità alla normativa *antitrust* (cfr. *infra*);
- (iii) la conferma che Arca Vita e Arca Assicurazioni continuino ad essere le piattaforme preferenziali per lo sviluppo di ulteriori progetti di *bancassurance* del Partner e delle società del gruppo di appartenenza tutela la posizione della Banca quale azionista di minoranza – direttamente, di Arca Vita (34,51%), e indirettamente, per il tramite di quest'ultima, di Arca Assicurazioni – e assicura che le stesse continuino a mantenere un *focus* strategico, in termini sia di sviluppo prodotti che di modalità e canali distributivi, con anche il supporto tecnologico e di *capabilities* delle compagnie in ambito *bancassurance*;
- (iv) la disciplina contrattuale prevista per la distribuzione in via esclusiva dei prodotti assicurativi vita e dei prodotti d'investimento assicurativi, incluse le relative eccezioni, appare corretta e in linea con la prassi di mercato; in particolare l'eccezione relativa alla clientela *private* si giustifica con le specifiche esigenze di tale clientela che male si conciliano con la natura standardizzata dei prodotti assicurativi che la Banca è autorizzata a distribuire ai sensi dell'art. 47, commi 1 e 2, del Regolamento IVASS n. 40/2018; appare pertanto coerente anche la previsione che esclude dall'ambito dell'esclusiva i prodotti assicurativi non standardizzati che Arca Assicurazioni e le Società Distributrici del Gruppo BPER concordino con la Compagnia di non sviluppare, ovvero che le Società del Gruppo BPER sviluppino nel rispetto dei Nuovi Contratti di Distribuzione;
- (v) la previsione di un obbligo di preferenzialità per la distribuzione dei prodotti danni appare frequente sul mercato della bancassicurazione: al riguardo, anche a seguito di un confronto avuto dall'*advisor* legale del Comitato con i consulenti legali che hanno supportato la Banca nella negoziazione degli accordi di rinnovo, si rileva che la quota di preferenzialità concordata tra le parti (79%) è stata ritenuta compatibile con la disciplina applicabile in tema di diritto *antitrust* e della concorrenza;
- (vi) analogamente, la durata dell'impegno di esclusiva sui prodotti vita – come ricordato sopra – è soggetta a verifica periodica di conformità *antitrust* (in prossimità della scadenza del primo quinquennio, e comunque almeno sei mesi prima, e successivamente dopo ulteriori 30 mesi, con il supporto di un *advisor* legale nominato congiuntamente da Unipol e BPER o, in mancanza di accordo, dal Presidente della Camera di Commercio di Milano); anche a seguito di un confronto tra l'*advisor* legale del Comitato e i consulenti legali che hanno supportato la Banca nella negoziazione dei Nuovi Accordi di Bancassurance, tale meccanismo di revisione periodica è stato ritenuto idoneo a garantire la compatibilità dell'esclusiva con la disciplina applicabile in tema di diritto *antitrust* e della concorrenza;
- (vii) si segnalano, quali ulteriori elementi di favore per la Banca, che:
 - a. né il Nuovo Accordo Quadro né i Nuovi Contratti di Distribuzione prevedono una

penale a carico di BPER in caso di violazione degli obblighi di esclusiva e di preferenzialità restando applicabili i rimedi di legge e l'Opzione BPER descritta sopra a pagina 10;

- b. è stata mantenuta la previsione, già contenuta negli Accordi di Modifica e Rinnovo 2022, tale per cui la Banca ha la possibilità di applicare le eventuali migliori condizioni di distribuzione (ad es., *pricing* ai clienti, condizioni contrattuali, ecc.), applicate dalle compagnie ad altri intermediari assicurativi iscritti alla sezione "D" del RUI;
- (viii) le previsioni relative all'eventuale inclusione delle Nuove Reti nell'ambito del Progetto di Bancassicurazione, a seconda che siano o meno già vincolate da rapporti distributivi in essere, sono state disciplinate in maggior dettaglio rispetto a quanto già previsto nell'Accordo di Modifica e Rinnovo 2022 e appaiono corrette e volte ad evitare il rischio che la Banca possa incorrere in alcuna responsabilità o subire danni, assicurando a BPER che, in caso di ingresso di Nuove Reti, in mancanza di un accordo, BPER sarà libera di gestire le Nuove Reti nel proprio migliore interesse in quanto resteranno estranee al perimetro della *partnership*, salvo ribadire l'obbligo di non prorogare i vincoli di esclusiva oltre la prima scadenza utile;
- (ix) le previsioni relative al caso di cessione di *asset* da parte di BPER (inclusi rami d'azienda o filiali che siano parte della rete distributiva di BPER) – tali per cui, al ricorrere delle relative fattispecie, le parti discuteranno in buona fede la possibilità che i contratti distributivi continuino a trovare applicazione anche nei confronti del soggetto cessionario – risultano bilanciate e tutelanti per BPER, essendo stata prevista l'applicabilità di tali previsioni solo in caso di variazione rilevante della rete distributiva avente un'incidenza in diminuzione del 5% sulla raccolta premi e con esclusione di dismissioni che avvengano per ragioni di *compliance* rispetto alla normativa *antitrust*. Si prevede altresì che le discussioni in buona fede non possano dar luogo ad una obbligazione di risultato né alterare le condizioni economiche della cessione o interferire con le eventuali trattative in corso con il soggetto cessionario; risulta, inoltre, appropriato l'inserimento di un impegno specifico delle parti a valutare in buona fede la revisione degli obiettivi in conseguenza di un mutamento significativo delle condizioni di mercato, in aggiunta all'impegno collegato alle variazioni dell'estensione della rete distributiva del Gruppo BPER. È stato altresì introdotto un nuovo impegno a valutare in buona fede l'eventuale revisione degli obiettivi per l'applicazione degli «Importi Provvisori Aggiuntivi» con cadenza quinquennale;
- (x) la disciplina contrattuale relativa alle modifiche dei prodotti a catalogo risulta in linea con la prassi di settore. In particolare: le modifiche o integrazioni all'elenco dei prodotti richiedono la previa intesa con la Banca; l'eventuale eliminazione di un prodotto dal catalogo è invece rimessa alla decisione unilaterale della compagnia, se giustificata solo da motivate esigenze di equilibrio finanziario e stabilità non differibili a un preventivo accordo con la Banca, fermo il solo obbligo di darne adeguato preavviso; in tal caso, tuttavia, è riconosciuto alla Banca il diritto di reperire il prodotto sostitutivo presso la Compagnia o, in subordine, presso imprese terze, senza applicazione del meccanismo di prelazione di cui al successivo punto (xi);
- (xi) la conferma a favore di Unipol di un diritto di prelazione in caso di richiesta della Banca di prodotti diversi è ritenuta in linea con gli interessi della Banca e della relativa clientela in un'ottica di diversificazione ed ampliamento del portafoglio prodotti disponibile per la clientela stessa al fine di soddisfarne al meglio le esigenze assicurative. Tale previsione diverrà pienamente efficace a seguito della sottoscrizione di apposito e

separato contratto di distribuzione con Unipol, previo espletamento del relativo *iter* valutativo e deliberativo ai sensi della disciplina in materia di operazioni con parti correlate e soggetti collegati;

- (xii) la durata dell'impegno di non concorrenza e di non utilizzo dei dati della clientela a carico di Arca Vita successivamente alla cessazione del rapporto risulta fissata in 36 mesi, termine ritenuto coerente con le prassi di mercato e con le esigenze di tutela della Banca;
- (xiii) i valori commissionali previsti nelle bozze dei Nuovi Contratti di Distribuzione appaiono in linea con i valori osservabili rispetto ad accordi distributivi di prodotti standardizzati distribuiti tramite il canale bancario in Italia, avuto riguardo all'impianto retributivo nella sua interezza e, quindi, alla "distribuzione di valore" complessivo tra i *partner* del Progetto di Bancassicurazione; e
- (xiv) il Comitato è stato coinvolto tempestivamente nella fase delle trattative e nella fase istruttoria dell'Operazione, e, durante tutto il periodo di esame dell'Operazione, ha esercitato la propria facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli Organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria, provvedendo ad interloquire con le competenti funzioni aziendali, anche per il tramite dei propri *advisor*.

In conformità con la Policy OPC, l'Operazione – costituendo una "operazione di maggiore rilevanza con parti correlate" – sarà sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione di BPER nel corso della riunione convocata per il 2 ottobre 2026 previo motivato parere vincolante del Comitato.

6. Conclusioni

Il Comitato, in base a tutte le considerazioni e motivazioni sopra esposte, avendo esaminato:

- (i) la documentazione contrattuale in bozza relativa all'Operazione (cfr. precedente paragrafo 2.1.2);
- (ii) le risultanze valutative cui è addivenuto l'*advisor* industriale/finanziario, riflesse nel parere rilasciato da Deloitte in relazione all'Operazione (Allegato 1);
- (iii) il parere legale rilasciato dallo Studio Molinari, secondo cui gli accordi di rinnovo del Progetto di Bancassicurazione sono sostanzialmente in linea con la normativa applicabile e con la *best practice* del mercato assicurativo e bancario, e in particolare del settore della *bancassurance* (Allegato 2);
- (iv) l'ulteriore documentazione messa a disposizione dalla Banca ai fini delle valutazioni funzionali alle attività del Comitato;

RILEVATO

- che l'Operazione è qualificabile come operazione tra parti correlate di maggiore rilevanza;
- che l'Operazione corrisponde all'interesse di BPER;
- che il processo istruttorio e deliberativo seguito risulta corretto e conforme alle disposizioni normative e procedurali applicabili,

ALL'UNANIMITÀ, ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sulla sussistenza dell'interesse di BPER Banca S.p.A. alla realizzazione dell'Operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni economiche, finanziarie e legali e sulla correttezza della procedura istruttoria e deliberativa seguita dalla Banca.

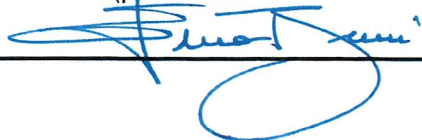
Il presente parere assume e presuppone che le informazioni e i documenti esaminati ai fini del suo rilascio, come messi a disposizione nella versione finale in vista della riunione del 1° ottobre 2026, non subiscano modifiche sostanziali e che non emergano elementi nuovi o ulteriori che, se noti alla data odierna, sarebbero idonei a incidere sulle valutazioni cui è stato chiamato il Comitato.

Allegati:

1. Parere Deloitte rilasciato in data 1° ottobre 2026;
2. Parere Studio Legale Molinari rilasciato in data 30 settembre 2026.

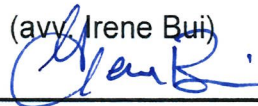
LA PRESIDENTE

(prof.ssa Elena Beccalli)



IL SEGRETARIO

(avv. Irene Bui)





Comitato Parti Correlate di BPER Banca S.p.A.

Parere sulla congruità delle principali condizioni economico -
contrattuali dei Nuovi Accordi bancassicurativi tra BPER Banca
S.p.A. e il Gruppo Unipol

1. Premessa e finalità dell'incarico

Il progetto di bancassicurazione nasce nel 2009, quando BPER Banca S.p.A. ("BPER") e Banca Popolare di Sondrio S.p.A. ("BPSO") individuano in Unipol Gruppo S.p.A., oggi Unipol Assicurazioni S.p.A. ("Unipol"), il partner assicurativo per la distribuzione di prodotti nei rami vita e danni. L'avvio del progetto si concretizza con l'acquisto da parte di Unipol, eseguito il 22 giugno 2010, del 60% di Arca Vita S.p.A. ("Arca Vita"), che controlla Arca Assicurazioni S.p.A. ("Arca Assicurazioni") con una quota pari al 98,12%. Da allora, la collaborazione tra i due Gruppi si è progressivamente rafforzata, fino all'attuale modello distributivo, attraverso i rinnovi del 2017 (per 5 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018) che ha introdotto un nuovo assetto commissionale, e del 2022 che ha aggiornato i precedenti assetti provvigionali.

In particolare, in data 22 dicembre 2022 BPER, BPSO, Unipol e Arca Vita hanno sottoscritto il rinnovo per ulteriori 5 anni, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2027. Nel perimetro, inoltre, sono entrati i prodotti di UniSalute S.p.A. ("UniSalute"), partner per la distribuzione delle polizze salute. Il sistema di accordi vigente è composto da:

- a) un accordo quadro;
- b) i contratti di distribuzione con Arca Vita, Arca Assicurazioni e UniSalute;
- c) il Patto Parasociale relativo alla governance di Arca Vita e Arca Assicurazioni;
- d) una scrittura privata che disciplina i reciproci diritti di opzione di acquisto aventi ad oggetto le partecipazioni detenute da BPER e Unipol in Arca Vita.

Tali accordi prevedono, a tutela delle parti, un periodo di negoziazione finalizzato a condividere l'opportunità di rinnovo a partire dal 31 marzo 2026 per i successivi 6 mesi.

Nel frattempo, è cambiato l'assetto societario. Nel 2025 BPER ha acquisito il controllo di BPSO attraverso un'Offerta Pubblica di Acquisto e Scambio volontaria totalitaria ("OPAS"), raggiungendo, al termine dell'offerta e della successiva riapertura dei termini, una partecipazione pari all'80,69% del capitale di BPSO. Unipol, già azionista rilevante di entrambe le banche, ha aderito all'OPAS a seguito della quale ha mantenuto una partecipazione qualificata pari a circa il 19,9% del capitale di BPER post operazione. L'operazione si è completata il 20 aprile 2026 con la fusione per incorporazione di BPSO in BPER. A esito di tali operazioni, Arca Vita è detenuta da Unipol (63,39%), BPER (34,51%) e altri azionisti (2,1%).

In un contesto caratterizzato da un rilevante processo di consolidamento dei settori bancario e assicurativo italiano, e a seguito dell'integrazione di BPSO in BPER, le parti hanno riconosciuto un interesse comune nella stabilità e nella continuità della partnership su un orizzonte di lungo periodo e hanno concordato di rafforzarla attraverso un rinnovo degli accordi in essere (l'"Operazione"). L'Operazione prevede una durata di ulteriori 10 anni, con decorrenza dal 1° gennaio 2027, attraverso un nuovo accordo quadro, un nuovo patto parasociale, una nuova scrittura privata e nuovi contratti di distribuzione con Arca Vita, Arca Assicurazioni e UniSalute ("Nuovi Accordi").

Con riferimento all'Operazione, e in conformità alla policy per le operazioni con parti correlate di BPER e alla normativa vigente, Deloitte Advisory S.r.l. S.B. ("Deloitte") ha ricevuto da BPER l'incarico di supportare il Comitato Parti Correlate ("Comitato"), con un parere sulla congruità dei Nuovi Accordi rispetto alle prassi osservabili sul mercato italiano per accordi di bancassicurazione comparabili (il "Parere"). I prodotti assicurativi inclusi nei Nuovi Accordi riguardano le *line of business* ("LoB") auto, salute, rami elementari, protezione danni e protezione vita, per il comparto danni ("Business Danni") e le LoB ramo I, ramo III e multiramo, per i prodotti vita-investimento ("Business Vita").

La decisione di perfezionare l'Operazione rimarrà di esclusiva competenza dei competenti organi delle parti. I risultati del nostro lavoro non costituiscono in alcun caso una raccomandazione o un suggerimento alla conclusione dell'Operazione.

Destinatario del presente documento è il Comitato di BPER; il Parere non potrà essere in alcun modo o forma utilizzato per finalità diverse da quelle indicate nello stesso. Deloitte non assume alcuna responsabilità verso terze parti diverse dai destinatari del presente Parere che dovessero fare affidamento sui contenuti della stessa per eventuali scelte di investimento o per qualsivoglia altro fine. Il Parere non supplisce in alcun modo alle attività di verifica, consulenza o servizi professionali di altra natura di cui terze parti potrebbero avvalersi per le proprie decisioni.

2. Ipotesi e limiti dell'incarico

Il lavoro da noi svolto e le conclusioni raggiunte nel presente Parere devono essere interpretati sulla base di quanto di seguito riportato.

- Le nostre analisi si sono basate su informazioni e dati messi a disposizione da BPER e/o pubblicamente disponibili; abbiamo fatto affidamento sulla veridicità, accuratezza, correttezza e completezza di tali dati ed informazioni che non sono stati quindi oggetto da parte nostra di verifiche o altra forma di controllo. Si assume la piena conformità di tali dati ed informazioni alle leggi ed alla normativa vigente. Nessuna dichiarazione espressa o implicita, né alcuna garanzia relativa all'accuratezza e alla completezza delle informazioni contenute nel Parere è da noi resa. Nell'ambito del lavoro svolto non abbiamo avuto accesso al management di BPER.
- Le considerazioni in merito alla congruità della struttura e dei principali termini dei Nuovi Accordi si basano, tra l'altro, su un'analisi di benchmarking delle principali caratteristiche economiche e contrattuali di accordi bancassicurativi comparabili osservabili sul mercato italiano, con particolare riferimento alla durata, alla struttura provvigionale ed alle percentuali di retrocessione rinvenienti da Documenti Informativi Precontrattuali ("DIP" e "DIP Aggiuntivi") e Key Information Documents ("KID"). Tale analisi è stata condotta sulla base delle informazioni pubblicamente disponibili, che possono presentare un livello di dettaglio non omogeneo e non consentire di ricostruire integralmente tutte le condizioni economiche, contrattuali e operative sottostanti ai singoli accordi e/o prodotti considerati.
- Il campione utilizzato ai fini dell'analisi di benchmarking è stato definito con riferimento al mercato italiano, considerando gli operatori dimensionalmente più rilevanti in termini di raccolta premi. Tale approccio, pur consentendo di rappresentare le principali dinamiche e prassi osservabili sul mercato, potrebbe non riflettere integralmente le caratteristiche di operatori di minori dimensioni, il cui peso sulla raccolta premi complessiva risulta tuttavia più contenuto.
- Deloitte non assume alcuna responsabilità in merito alla veridicità, completezza e accuratezza delle informazioni, dei dati e dei documenti utilizzati ai fini dell'incarico, né in merito all'eventuale mancata rappresentazione di elementi che avrebbero potuto incidere sulle analisi svolte ove conosciuti alla data del presente Parere.
- Le proiezioni dei premi 2026-2036 e relative commissioni, riferite esclusivamente al Business Danni, ("Proiezioni") sono state predisposte e trasmesse dal Management. L'analisi svolta si è limitata a una verifica di coerenza della crescita dei premi prevista rispetto alle aspettative di mercato disponibili e ai dati storici di riferimento, senza comportare la validazione o la verifica indipendente delle assunzioni sottostanti, la cui responsabilità rimane in capo al Management.
- Le analisi non hanno riguardato verifiche di merito in termini di fattibilità tecnica o commerciale, né di conformità a qualunque legislazione.
- Il Parere è basato sullo stato delle negoziazioni tra le parti rese a noi disponibili fino alla data del 30 settembre 2026. Eventuali variazioni in tali informazioni intervenute successivamente a tale data potrebbero influire sulle conclusioni a cui siamo pervenuti.

3. Documentazione utilizzata

Ai fini della predisposizione del Parere si è fatto riferimento alla seguente documentazione di supporto messa a disposizione da BPER e/o pubblicamente disponibile.

- Con riferimento all'accordo attualmente in essere e alle bozze dei nuovi accordi: Accordo Quadro, Accordi di Distribuzione, Patto Parasociale, Scrittura Privata e relativi allegati, compresi quelli inerenti agli accordi distributivi per Arca Assicurazione, Arca Vita e UniSalute.
- Documentazione sottostante le sedute del Comitato Parte Correlate per il rinnovo dell'accordo bancassicurativo avvenute tra marzo e dicembre 2022.
- Volumi e commissioni complessive (componente fissa "IPF" e variabile "IPA") del Gruppo BPER per gli anni 2023-2025, per le singole LoB del Business Danni.
- Volumi e commissioni complessive (composte da componente una tantum e componente ricorrente) del Gruppo BPER per gli anni 2023-2025, per le singole LoB del Business Vita.

- File excel contenente l'analisi della performance storica di BPER in relazione all'attivazione dell'IPA, basata sulle evidenze di raggiungimento dei target di crescita premi e di livello di produzione, e sul rispetto degli indicatori di *loss ratio* previsti dall'accordo, per ciascuna LoB rientrante nel Business Danni.
- File excel contenente le Proiezioni, suddivise per LoB.
- File excel di sintesi contenente l'elenco dei prodotti commercializzati nell'ambito degli accordi bancassicurativi in essere, relativi sia al Business Danni sia al Business Vita, con evidenza delle principali informazioni associate a ciascun prodotto, tra cui: compagnia assicurativa, banca distributrice, codice prodotto e classificazione del prodotto.
- Informazioni pubblicamente disponibili, in particolare bilanci, comunicati stampa, relazioni sul mercato assicurativo italiano prodotte da ANIA, DIP, DIP Aggiuntivi e KID relativi a polizze danni e vita emesse sul mercato italiano tramite il canale bancassicurativo.
- Informazioni pubblicamente disponibili relative a rinnovi di accordi bancassicurativi.
- Altri documenti e informazioni ritenute rilevanti ai fini del presente incarico.

Inoltre, ci è stato rappresentato che, per quanto a conoscenza del Management di BPER, non sono intervenute variazioni rilevanti, né fatti o circostanze che rendano opportune modifiche significative ai dati e alle informazioni sull'Operazione prese in considerazione nello svolgimento delle nostre analisi e/o che potrebbero avere impatti significativi sui risultati riportati nel Parere.

4. Lavoro svolto

Ai fini dello svolgimento dell'incarico sono state svolte le seguenti principali attività:

- lettura ed analisi della documentazione di cui al paragrafo 3;
- analisi delle principali caratteristiche dell'Operazione e delle condizioni economiche e contrattuali previste dai Nuovi Accordi, con particolare riferimento all'impianto provvigionale, alla durata degli accordi e ai target di produzione del Business Danni;
- analisi del mercato assicurativo e bancassicurativo italiano, con particolare riferimento alle principali tendenze storiche e prospettiche, alle LoB e ai canali distributivi rilevanti ai fini dell'Operazione;
- raccolta e analisi di informazioni pubblicamente disponibili, inclusi DIP/KID, prospetti, accordi e altra documentazione pubblica, al fine di identificare e ricostruire le principali caratteristiche bancassicurative comparabili o comunque rilevanti ai fini dell'analisi;
- svolgimento di analisi di benchmarking sugli elementi caratterizzanti gli accordi bancassicurativi identificati, con particolare riferimento alla struttura dei meccanismi provvigionali, alle percentuali di retrocessione riconosciute al distributore, alla durata degli accordi e, ove disponibile, ai target di produzione e ai relativi meccanismi di remunerazione;
- predisposizione del materiale a supporto delle sedute del Comitato con la sintesi delle considerazioni emerse nel corso delle analisi;
- predisposizione del Parere.

5. Analisi condotte

La fase iniziale dell'analisi è stata dedicata all'esame del mercato assicurativo e bancassicurativo italiano, delle principali dinamiche evolutive e dei relativi trend storici e prospettici, nonché all'identificazione e all'analisi dei principali operatori attivi nel settore. Tale analisi è stata finalizzata, da un lato, a delineare il contesto di mercato e le principali caratteristiche del canale bancassicurativo e, dall'altro, a valutare il posizionamento di BPER rispetto ai principali operatori, anche ai fini della successiva analisi della sostenibilità dei target previsti nelle Proiezioni.

In particolare, è stata analizzata l'evoluzione del mercato assicurativo con dettaglio per LoB e canale distributivo, dedicando uno specifico approfondimento al canale bancassicurativo e alla performance dei principali operatori. Sono state inoltre analizzate le principali modalità attraverso cui gli operatori bancari presidiano il mercato assicurativo, con particolare riferimento ai modelli di partnership adottati nei comparti vita e danni e alle relative caratteristiche economiche, commerciali e contrattuali.

Dall'analisi dei trend di mercato emerge, in particolare, un mercato danni caratterizzato da una crescita sostenuta, con un CAGR 2020-2025 pari al 6,1%, trainata prevalentemente dai rami non-auto e, in particolare, dal comparto salute, a fronte di dinamiche maggiormente riconducibili a un mercato maturo nel comparto auto. Le previsioni prospettiche evidenziano un progressivo rallentamento del ritmo di crescita complessivo, pur confermando il comparto malattia (ramo II) tra quelli caratterizzati dalle dinamiche più favorevoli.

In tale contesto, il canale bancassicurativo ha registrato una crescita superiore a quella del mercato complessivo, con un CAGR 2020-2025 pari al 12,6% nel comparto danni, incrementando progressivamente la propria quota rispetto ai canali distributivi tradizionali, quali agenti e broker. Nel danni, il peso del bancassicurativo rimane tuttavia ancora contenuto rispetto al canale agenziale, evidenziando ulteriori spazi di sviluppo. Nel vita, al contrario, il canale bancario rappresenta già il principale canale distributivo, nell'ambito di un mercato che evidenzia inoltre una progressiva evoluzione dai prodotti tradizionali di ramo I verso prodotti a maggiore contenuto finanziario, riconducibili al ramo III.

Nell'ambito dell'analisi del mercato bancassicurativo sono stati quindi approfonditi due ulteriori profili: le modalità di strutturazione delle partnership bancassicurative e il posizionamento di BPER rispetto ai principali operatori di mercato.

Modalità di strutturazione delle partnership: sono stati analizzati i principali modelli osservabili nei comparti vita e danni – tra cui joint venture, accordi commerciali e distributivi e modelli maggiormente integrati (“Captive”) – nonché le relative caratteristiche economiche e contrattuali, con particolare riferimento alla struttura e al funzionamento dei meccanismi provvigionali, alle modalità di remunerazione della banca distributrice, alla durata degli accordi e alla presenza di meccanismi di esclusiva o preferenzialità. Nel comparto vita si osserva una maggiore diffusione di modelli integrati e di logiche di esclusiva, mentre nel danni risulta più frequente il ricorso a joint venture e ad accordi commerciali o distributivi, anche caratterizzati da meccanismi di preferenzialità.

Posizionamento di BPER rispetto al mercato: sulla base delle evidenze raccolte è stato quindi analizzato il posizionamento di BPER rispetto ai principali operatori bancari attivi nel mercato bancassicurativo, considerando, tra gli altri indicatori, l'incidenza dei premi sulla raccolta indiretta e il livello dei premi per filiale. Nel comparto danni, BPER presenta livelli sostanzialmente in linea con quelli osservati presso i principali operatori analizzati, fatta eccezione per Intesa Sanpaolo. Nel vita, BPER evidenzia un posizionamento di rilievo tra gli operatori caratterizzati da un modello di joint venture, pur presentando, rispetto al campione analizzato, margini di ulteriore sviluppo sia in termini di incidenza dei premi sulla raccolta indiretta sia, in particolare, di premi per filiale rispetto ai principali operatori caratterizzati da modelli Captive.

Sulla base di questo quadro di riferimento sono stati sviluppati specifici approfondimenti su:

- la struttura provvigionale e il benchmark delle percentuali di retrocessione riconosciute alla banca distributrice, attraverso il confronto con accordi bancassicurativi comparabili o comunque rilevanti;
- la durata degli accordi e le principali caratteristiche contrattuali osservate sul mercato;
- sostenibilità dei target di produzione del Business Danni, per la quale i target e le Proiezioni sono stati analizzati alla luce dei trend storici e prospettici del mercato, della performance dei principali operatori e del track record di BPER nel periodo 2023-2025, per verificarne la coerenza con le dinamiche di mercato osservate e attese e con la performance storica della banca.

5.1 Impianto provvigionale

È stata condotta un'analisi al fine di verificare l'allineamento dell'impianto provvigionale previsto dall'Operazione, articolato in IPF e IPA, rispetto alle prassi di mercato, attraverso un confronto di benchmarking con accordi bancassicurativi aventi caratteristiche simili a quello oggetto dell'Operazione.

In particolare, la metodologia adottata ha previsto la costruzione di un campione di accordi bancassicurativi, con focus sul Business Danni e sul Business Vita. Tenuto conto delle caratteristiche dell'Operazione, l'analisi si è concentrata su accordi di natura commerciale, riconducibili a joint venture e partnership distributive, escludendo invece gli accordi di natura captive, ossia i casi in cui la compagnia assicurativa è controllata dalla banca distributrice. Il campione è stato inoltre segmentato per relativa LoB.

A partire dagli accordi bancassicurativi selezionati, l'analisi è stata condotta esaminando i relativi DIP e DIP Aggiuntivi, con l'obiettivo di individuare le percentuali di retrocessione riconosciute alla banca distributrice.

Con riferimento al campione analizzato, le percentuali di retrocessione sono state considerate secondo criteri differenti in funzione del comparto di appartenenza:

- **Business Danni:** percentuale di retrocessione calcolata sul premio imponibile;

- **Business Vita:** percentuale di retrocessione calcolata sull'intero flusso commissionale relativo al prodotto.

Con riferimento al Business Danni, la remunerazione riconosciuta a BPER si compone di una componente fissa e di una componente variabile, quest'ultima condizionata al raggiungimento di target di crescita dei premi e, ove previsto, di soglie di loss ratio. Il benchmark, condotto sulla base delle informazioni disponibili nei documenti pubblici, è stato sviluppato considerando la sola IPF. Con riferimento all'IPA, è stata condotta un'analisi storica per il periodo 2023-2025, volta a verificare l'effettivo raggiungimento dei target di crescita premi o di livello di produzione (nel caso dei prodotti categorizzati come protezione danni e protezione vita) e il rispetto delle soglie di *loss ratio*, laddove presenti, previste dal precedente accordo, quali condizioni per l'attivazione dell'IPA stessa. Tale analisi ha evidenziato come l'IPA si sia storicamente attivata nella generalità dei rami analizzati (con l'eccezione del ramo auto, ove l'incidenza sul totale delle commissioni registrate nel periodo è risultata più contenuta e discontinua, e di protezione danni, ove l'IPA non si è attivata nel periodo) incidendo in maniera rilevante sul totale delle commissioni riconosciute a BPER nel triennio considerato. Il regolare raggiungimento dell'IPA, se considerato congiuntamente all'IPF, colloca la remunerazione complessiva di BPER prevista dai Nuovi Accordi a livelli coerenti con quelli osservati sul mercato, anche tenuto conto del posizionamento della componente fissa nell'ambito del benchmark e di un loss ratio di Arca Assicurazioni superiore a quello registrato dalle principali joint venture italiane.

Con riferimento alla componente una tantum e alla componente ricorrente dell'impianto provvigionale relativo al Business Vita, l'analisi di benchmarking evidenzia un posizionamento di BPER nella fascia alta del mercato, risultando superiore al terzo quartile in tutte le LoB analizzate.

I Nuovi Accordi non prevedono il riconoscimento di un importo upfront. Sulla base delle evidenze emerse dall'analisi di benchmark, negli accordi che prevedono tale componente l'upfront può essere riconosciuto anticipatamente e collegato al raggiungimento di determinati target di produzione, prevedendo meccanismi di restituzione e/o penalizzazione in caso di mancato raggiungimento degli stessi. Nei Nuovi Accordi, diversamente, non è previsto alcun pagamento anticipato né sono contemplati analoghi meccanismi di penalizzazione, essendo la componente variabile della remunerazione riconosciuta in funzione dell'effettivo raggiungimento dei target previsti.

5.2 Durata degli accordi

La durata decennale del rinnovo BPER-Unipol risulta pienamente coerente con gli standard di mercato italiano. Il confronto con le principali joint venture bancassicurative attive sul mercato conferma il ricorso a partnership di lungo periodo (≥ 10 anni), e i più recenti accordi distributivi vanno nella stessa direzione. Tale orizzonte risponde ad esigenze industriali che riguardano sia la banca sia il partner assicurativo, quali:

- **Integrazione dell'offerta:** un accordo di lungo periodo consente di integrare pienamente la proposizione dei prodotti bancari e assicurativi, lavorando in modo continuativo sulla gamma prodotti e sul suo affinamento in coerenza con le esigenze della clientela della banca.
- **Visibilità sui ricavi:** l'orizzonte temporale dà alla banca visibilità e stabilità sulle prospettive future, con commissioni più prevedibili e un effetto positivo sul margine di intermediazione.
- **Investimenti IT:** una durata adeguata consente al partner assicurativo di sostenere investimenti tecnologici il cui ritorno si genera nel tempo.
- **Efficacia della rete:** la continuità con il partner favorisce una formazione più mirata della rete, con maggiore efficacia commerciale.
- **Fidelizzazione della clientela:** la riconoscibilità nel tempo del brand assicurativo sostiene la fidelizzazione della clientela.

5.3 Sostenibilità dei target di produzione del Business Danni

Le Proiezioni per il Business Danni, a cui è subordinato il conseguimento della componente della commissione variabile, prevedono nel periodo 2026-2036 una crescita dei premi sostenuta principalmente dallo sviluppo dei comparti salute e rami elementari, mentre l'auto cresce ad un ritmo più contenuto.

La crescita prevista si inserisce in un percorso di sviluppo registrato da BPER negli ultimi anni, in un contesto sostenuto da due fattori di mercato:

- la sotto-assicurazione del mercato italiano sui rami non-auto (premi/PIL all'1,1%, contro il 2,5% della media europea¹), particolarmente rilevante perché il portafoglio danni di BPER è composto principalmente da prodotti non-motor;
- il progressivo guadagno di quota del canale bancassicurativo sui canali tradizionali.

La crescita più elevata delle Proiezioni riguarda la salute, sostenuta dall'aumento atteso della penetrazione dei prodotti salute sulla clientela BPER. Si tratta di un comparto in cui BPER ha già registrato una crescita significativa negli ultimi anni. Il ramo opera, inoltre, nel segmento più dinamico del mercato: le richieste di polizze malattia sono cresciute ad un ritmo superiore alla media del mercato danni, e ANIA la indica ancora come il comparto a maggiore crescita nel 2026, per effetto dell'invecchiamento della popolazione e delle criticità del sistema sanitario pubblico.

Con particolare riferimento al Business Danni, le dinamiche attese del mercato risultano complessivamente coerenti con uno scenario di ulteriore sviluppo dei volumi di produzione previsti nelle Proiezioni, pur nell'ambito di tassi di crescita differenziati tra i diversi rami. In particolare, le prospettive di mercato evidenziano una maggiore dinamicità dei comparti non-auto, sostenuti sia dalla crescente penetrazione assicurativa sia da una progressiva maggiore attenzione della clientela verso la protezione dei rischi. Tra questi, il comparto salute/malattia si conferma tra quelli caratterizzati dalle prospettive di crescita più favorevoli, mentre ulteriori opportunità di sviluppo sono osservabili nei prodotti casa, protezione e, più in generale, nelle coperture rivolte alla clientela retail e alle PMI. Il comparto auto presenta invece caratteristiche maggiormente riconducibili a un mercato maturo, con prospettive di crescita più contenute e maggiormente influenzate dall'andamento dei premi medi rispetto all'espansione dei volumi. Tali dinamiche si inseriscono in un contesto nel quale il canale bancassicurativo ha registrato negli ultimi anni una crescita superiore a quella del mercato danni nel suo complesso e presenta ancora livelli di penetrazione inferiori rispetto ai canali distributivi tradizionali, evidenziando pertanto ulteriori spazi di sviluppo. Considerati congiuntamente al posizionamento attuale di BPER e ai margini di incremento della penetrazione assicurativa sulla relativa base clienti, tali elementi supportano la ragionevolezza delle dinamiche di sviluppo sottostanti ai target di produzione del Business Danni previsti nelle Proiezioni.

6. Conclusioni

Tenuto conto della natura, della portata e dei limiti del nostro lavoro, della documentazione analizzata e dei risultati emersi dalle analisi svolte, in relazione al contesto di riferimento e alle prospettive future del mercato assicurativo e bancassicurativo italiano, non sono emerse discordanze tra gli elementi principali dei Nuovi Accordi oggetto dell'Operazione e la prassi deducibile da recenti e analoghe transazioni bancassicurative. Le principali condizioni economico-contrattuali dei Nuovi Accordi risultano pertanto congrue rispetto a quelle osservabili sul mercato italiano.

DELOITTE ADVISORY S.r.l. S.B.



Umberto Rorai
Partner



Laura Maria Azzali
Partner

Milano, 1 ottobre 2026

¹Fonte: "L'Assicurazione italiana – 2025-2026", ANIA

PARERE

DATA: 30 settembre 2026

DA: MOLINARI STUDIO LEGALE

A: BPER BANCA S.p.A.
Componenti del Comitato Parti Correlate

OGGETTO: RINNOVO DEGLI ACCORDI DI BANCASSURANCE CON UNIPOL ASSICURAZIONI S.p.A.

I. PREMESSA

Siamo stati incaricati dal Comitato Parti Correlate di BPER Banca S.p.A. (la “**Banca**” o “**BPER**”) di valutare la conformità, dal punto di vista legale, alle disposizioni di legge e regolamentari, nonché alla miglior prassi di mercato, degli accordi attualmente in fase di negoziazione e finalizzazione volti a rinnovare la partnership di bancassurance tra la Banca e Unipol Assicurazioni S.p.A. per la distribuzione, da parte della Banca, di prodotti assicurativi nei rami vita e danni delle imprese assicurative controllate, direttamente o indirettamente, da Unipol.

Sono stati sottoposti al nostro esame i seguenti documenti:

(i) la bozza di “Nuovo Accordo di Modifica e Rinnovo degli Accordi di Bancassurance” (il “**Nuovo Accordo Quadro**”), datata 24 settembre 2026;

(ii) la bozza del nuovo contratto di distribuzione con Arca Vita S.p.A., *sub* all. 7.2 (i) al Nuovo Accordo Quadro, datata 28 settembre 2026;

(iii) la bozza del nuovo contratto di distribuzione con Arca Assicurazioni S.p.A., *sub* all. 7.2 (ii) al Nuovo Accordo Quadro, datata 28 settembre 2026;

(iv) la bozza del nuovo contratto di distribuzione con UniSalute S.p.A., *sub* all. 7.4) al Nuovo Accordo Quadro, datata 28 settembre 2026 (i contratti di cui ai punti (ii), (iii) e (iv), congiuntamente, i “**Nuovi Contratti di Distribuzione**” e ciascuno un “**Nuovo Contratto di Distribuzione**”);

(v) la bozza del nuovo patto parasociale (il “**Nuovo Patto Parasociale**”), completo degli statuti di Arca Vita S.p.A. e Arca Assicurazioni S.p.A., non datata, trasmessa il 29 settembre 2026;

(vi) la bozza della nuova scrittura privata (la “**Nuova Scrittura Privata**”), datata 10 settembre 2026;

ciascuno dei predetti documenti elencati *sub* (i)-(vi) completo dei relativi allegati, congiuntamente definiti gli “**Accordi di Rinnovo**”, che alla data del presente *memorandum* devono considerarsi sostanzialmente definitivi.

Per quanto occorra, siamo stati informati che le operazioni di cui alla Bozza di Nuovo Accordo Quadro, ai sensi della “*la “Policy per il governo del rischio di non conformità in materia di conflitti di interesse nei confronti di Soggetti Rilevanti e di attività di rischio nei confronti di soggetti collegati” adottata dalla Banca*” (la “**Policy OPC**”) nella versione in data 18 dicembre 2024 adottata dal Gruppo BPER, si qualificano come operazioni di maggiore rilevanza.

II. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE IN MERITO AGLI ACCORDI DI RINNOVO

Di seguito, sono riportate le nostre considerazioni in merito agli Accordi di Rinnovo, come risultanti dalle bozze nelle versioni messe da ultimo a nostra disposizione.

Si precisa che nel presente *memorandum* gli Accordi di Rinnovo sono stati esaminati esclusivamente dal punto di vista della normativa civilistica e regolamentare assicurativa, mentre non è stata condotta alcuna analisi per quanto riguarda altri aspetti, inclusi quelli del diritto della concorrenza e *antitrust* nonché del diritto tributario; non viene inoltre effettuata alcuna valutazione in merito ai termini economici dell’operazione.

Alla luce dell’esame effettuato e delle disposizioni normative sopra richiamate, riteniamo che gli Accordi di Rinnovo sostanzialmente siano in linea con la normativa applicabile e, sulla base della nostra esperienza in materia, con la *best practice* del mercato assicurativo e bancario, e in particolare del settore della *bancassurance*. Nel complesso gli Accordi di Rinnovo non presentano criticità di rilievo, offrono posizioni contrattuali bilanciate tra le parti e meccanismi di tutela sufficientemente adeguati per la Banca e le altre Reti Distributive del Gruppo BPER.

Si segnalano, ad ogni modo, i seguenti aspetti:

- (a) gli Accordi di Rinnovo rispondono all’intendimento delle parti di assicurare il proseguimento e l’aggiornamento del Progetto di Bancassurance avviato nel 2009 e confermato, con adeguamenti incrementali, con soddisfazione di tutti i soggetti coinvolti, fino ad oggi, in una logica di sostanziale continuità dell’impianto contrattuale precedentemente definito tra le parti. Le modifiche apportate sono state volte, tra l’altro, a (i) valorizzare la scelta strategica della Banca di crescita nel settore assicurativo, (ii) dare atto degli effetti della Fusione BPER-BPSO, nonché (iii) tenere conto del contesto di mercato significativamente mutato rispetto alla data di sottoscrizione dell’Accordo di

Modifica e Rinnovo 2022, caratterizzato da un rilevante processo di consolidamento dei settori bancario e assicurativo italiano;

- (b) gli Accordi di Rinnovo si inseriscono comunque in un ambito fortemente regolamentato e soggetto a continui e frequenti aggiornamenti normativi, quale, ad esempio, quella derivante dalla IDD e dalla regolamentazione in materia di POG. Sotto questo profilo gli Accordi di Rinnovo risultano adeguatamente aggiornati e sufficientemente specifici in merito agli obblighi delle parti, tenuto peraltro conto che tanto la Banca quanto il Partner sono soggetti vigilati, dotati di funzioni dedicate alla *compliance* normativa, per i quali quindi un richiamo normativo eccessivamente dettagliato non appare necessario;
- (c) l'estensione della durata della *partnership* e, quindi, del Nuovo Accordo Quadro e dei Nuovi Contratti di Distribuzione sino al 31 dicembre 2036 (artt. 7.2, 7.4 e 8.1 del Nuovo Accordo Quadro), per circa dieci anni dalla sottoscrizione dei medesimi. Tale estensione risulta in linea con la prassi di mercato del settore *bancassurance*, in quanto interviene in un contesto di mercato significativamente mutato rispetto alla data di sottoscrizione dell' Accordo di Modifica e Rinnovo 2022, caratterizzato da un rilevante processo di consolidamento dei settori bancario e assicurativo italiano: in tale contesto, la stabilità e la continuità della *partnership* su un orizzonte di lungo periodo costituiscono un interesse comune delle parti. La portata dell'estensione risulta peraltro mitigata dalla previsione di un meccanismo di verifica periodica di conformità alla normativa *antitrust* (*cfr. infra*);
- (d) la conferma che Arca Vita e Arca Assicurazioni continuino ad essere le piattaforme preferenziali per lo sviluppo di ulteriori progetti di *bancassurance* del Partner e delle società del gruppo di appartenenza, tutela senz'altro la posizione della Banca quale azionista di minoranza, - direttamente, di Arca Vita (34,51%), e indirettamente, per il tramite di quest'ultima, di Arca Assicurazioni - e assicura che le stesse continuino a mantenere un focus strategico, in termini sia di sviluppo prodotti che di modalità e canali distributivi, con anche il supporto tecnologico e di *capabilities* del Partner, sulla bancassicurazione¹;
- (e) la disciplina contrattuale prevista per la distribuzione in via esclusiva dei prodotti assicurativi vita e dei prodotti di investimento assicurativi, incluse le relative eccezioni, appare corretta e in linea con la prassi di mercato; in particolare l'eccezione relativa alla clientela *private*² si giustifica con le specifiche esigenze di tale clientela che male si conciliano con la natura standardizzata dei prodotti assicurativi che la Banca è autorizzata a distribuire ai sensi dell'art. 47, commi 1 e 2, del Regolamento 40; appare pertanto coerente anche la previsione che esclude dall'ambito dell'esclusiva i prodotti assicurativi non standardizzati che

¹ L'eccezione relativa ai progetti destinati alla distribuzione dei prodotti assicurativi per i titolari di partita IVA è ritenuta di impatto trascurabile per la Banca, in sostanziale continuità con l'impostazione previgente.

² Ivi inclusi quelli attualmente distribuiti tramite la piattaforma del *broker* Firstance (art. 4.1.2(A)(vii) del Nuovo Accordo Quadro).

Arca Assicurazioni e le società distributrici del Gruppo BPER concordino con il Partner di non sviluppare, ovvero che le società del Gruppo BPER sviluppino nel rispetto dei Nuovi Contratti di Distribuzione;

- (f) la previsione di un obbligo di preferenzialità per la distribuzione dei prodotti danni, appare frequente sul mercato della bancassicurazione: al riguardo, anche a seguito di un confronto avuto con i consulenti legali che hanno supportato la Banca nella negoziazione degli Accordi di Rinnovo, si segnala che la quota di preferenzialità concordata tra le parti (79%) è stata ritenuta compatibile con la disciplina applicabile in tema di diritto antitrust e della concorrenza;
- (g) analogamente, la durata dell'impegno di esclusiva sui prodotti vita non coincide con quella del Nuovo Accordo Quadro e dei Nuovi Contratti di Distribuzione (sino al 31 dicembre 2036), ma – come ricordato sopra - è soggetta a verifica periodica di conformità antitrust ai sensi dell'Art. 4.6 del Nuovo Accordo Quadro (in prossimità della scadenza del primo quinquennio, e comunque almeno sei mesi prima, e successivamente dopo ulteriori 30 mesi, con il supporto di un *advisor* legale nominato congiuntamente da Unipol e BPER o, in mancanza di accordo, dal Presidente della Camera di Commercio di Milano); anche a seguito di un confronto avuto con i consulenti legali che hanno supportato la Banca nella negoziazione degli Accordi di Rinnovo, tale meccanismo di revisione periodica è stato ritenuto idoneo a garantire la compatibilità dell'esclusiva con la disciplina applicabile in tema di diritto antitrust e della concorrenza;
- (h) si segnalano, quali ulteriori elementi di favore per la Banca, che:
 - a. né il Nuovo Accordo Quadro né i Nuovi Contratti di Distribuzione prevedono una penale a carico di BPER in caso di violazione degli obblighi di esclusiva e di preferenzialità restando applicabili i rimedi di legge e l'Opzione BPER;
 - b. è stata mantenuta la previsione, già contenuta nell' Accordo di Modifica e Rinnovo 2022, tale per cui la Banca ha la possibilità di applicare le eventuali migliori condizioni di distribuzione (ad es., pricing ai clienti, condizioni contrattuali, ecc.), applicate dalle compagnie ad altri intermediari assicurativi iscritti alla sezione "D" del RUI;
- (i) le previsioni relative all'eventuale inclusione delle Nuove Reti nell'ambito del Progetto di Bancassicurazione, a seconda che siano o meno già vincolate da rapporti distributivi in essere, sono state disciplinate in maggior dettaglio rispetto a quanto già previsto nell'Accordo di Modifica e Rinnovo 2022 e appaiono corrette e volte ad evitare il rischio che la Banca possa incorre in alcuna responsabilità o subire danni, assicurando a BPER che, in caso di ingresso di Nuove Reti, in mancanza di un accordo, BPER sarà libera di gestire le Nuove Reti nel proprio migliore interesse in quanto resteranno estranee al perimetro della partnership, salvo ribadire l'obbligo di non prorogare i vincoli di esclusiva oltre la prima scadenza utile;

- (j) le previsioni relative al caso di cessione di asset da parte di BPER (inclusi rami d'azienda o filiali che siano parte della rete distributiva di BPER) – tali per cui, al ricorrere delle relative fattispecie, le parti discuteranno in buona fede la possibilità che i contratti distributivi continuino a trovare applicazione anche nei confronti del soggetto cessionario – risultano bilanciate e tutelanti per BPER, essendo stata prevista l'applicabilità di tali previsioni solo in caso di variazione rilevante della rete distributiva avente un'incidenza in diminuzione del 5% sulla raccolta premi e con esclusione di dismissioni che avvengano per ragioni di compliance rispetto alla normativa antitrust. Si prevede altresì che le discussioni in buona fede non possano dar luogo ad una obbligazione di risultato né alterare le condizioni economiche della cessione o interferire con le eventuali trattative in corso con il soggetto cessionario; risulta altresì appropriato l'inserimento di un impegno specifico delle parti di valutare in buona fede la revisione degli obiettivi in conseguenza di un mutamento significativo delle condizioni di mercato, in aggiunta all'impegno collegato alle variazioni dell'estensione della rete distributiva del Gruppo BPER. È stato altresì introdotto un nuovo impegno a valutare in buona fede l'eventuale revisione degli obiettivi per l'applicazione degli «Importi Provvisoriali Aggiuntivi» con cadenza quinquennale;
- (k) la disciplina contrattuale relativa alle modifiche dei prodotti a catalogo risulta in linea con la prassi di settore. In particolare: le modifiche o integrazioni all'elenco dei prodotti richiedono la previa intesa con la Banca; l'eventuale eliminazione di un prodotto dal catalogo è invece rimessa alla decisione unilaterale della Società, se giustificata da motivate esigenze di equilibrio finanziario e stabilità non differibili a un preventivo accordo con la Banca, fermo il solo obbligo di darne adeguato preavviso; in tal caso, tuttavia, è riconosciuto alla Banca il diritto di reperire il prodotto sostitutivo presso il Partner o, in subordine, presso imprese terze, senza applicazione del meccanismo di prelazione di cui alla successiva lettera (l);
- (l) la conferma a favore di Unipol un diritto di prelazione in caso di richiesta della Banca di Prodotti Diversi è ritenuta in linea con gli interessi della Banca e della relativa clientela in un'ottica di diversificazione ed ampliamento del portafoglio prodotti disponibile per la clientela stessa al fine di soddisfarne al meglio le esigenze assicurative. Tale previsione diverrà pienamente efficace a seguito della sottoscrizione di apposito e separato contratto di distribuzione con Unipol, previo espletamento del relativo *iter* valutativo e deliberativo ai sensi della disciplina in materia di operazioni con parti correlate e soggetti collegati;
- (m) la durata dell'impegno di non concorrenza e di non utilizzo dei dati della clientela a carico di Arca Vita successivamente alla cessazione del rapporto risulta fissata in 36 mesi, termine ritenuto coerente con la prassi di mercato e con le esigenze di tutela della Banca.

Confidiamo che il presente *memorandum* possa essere utile per le necessarie autonome valutazioni da parte del Comitato Parti Correlate per quanto riguarda le finalità della procedura per le operazioni con parti correlate della Banca.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento ulteriore.

Molti cordiali saluti,

